

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra	L 70	206	18.3.2000
► <u>M2</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco	L 345	119	31.12.2003
► <u>M3</u>	Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea	L 242	2	19.9.2005
► <u>M4</u>	Decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco del 18 novembre 2005	L 336	1	21.12.2005
► <u>M5</u>	Decisione n. 1/2011 del Consiglio di associazione UE-Marocco del 30 marzo 2011	L 141	66	27.5.2011
► <u>M6</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra	L 241	4	7.9.2012

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 233 del 15.9.2000, pag. 50 (2000/204/CE)

**ACCORDO EUROMEDITERRANEO**

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «Comunità», da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

in appresso denominata «Marocco», dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di prossimità e di interdipendenza esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e il Regno del Marocco basate su legami storici e valori comuni;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

▼B

CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilità comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutta la regione del Mediterraneo;

CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici;

CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Marocco;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunità e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;
- stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
- sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino;

▼B

- incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunità e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I
DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
 - a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
 - b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
 - c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;
 - d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;

▼ B

- c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

TITOLO II**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI***Articolo 6*

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «GATT».

CAPITOLO I**PRODOTTI INDUSTRIALI***Articolo 7***▼ M6**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e del Marocco diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

▼ B*Articolo 8*

Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.

▼ M6**▼ B***Articolo 11*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.

▼B

2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75 % del dazio di base;

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base;

Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i residui dazi sono eliminati.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80 % del dazio di base;

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

Undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultimo può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

▼B

5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1995.

6. Qualora successivamente al 1° gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.

7. Il Marocco comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

Articolo 12

1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1° luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5.

Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della Comunità non inferiore al 25 % in relazione ai prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5 % dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore.

Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni:

- a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data;
- b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 6309 00.

Articolo 13

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 14

1. Il Marocco può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

▼ B

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

Il Marocco informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO II

▼ M6

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

▼ B*Articolo 15***▼ M6**

Le espressioni «prodotti agricoli», «prodotti agricoli trasformati» e «pesce e prodotti della pesca» si riferiscono ai prodotti specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e a quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

▼B*Articolo 16*

La Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

*Articolo 17***▼M6**

1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari del Marocco elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo.

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte dell'Unione europea, di un elemento agricolo all'importazione di fruttosio (codice NC 1702 50 00) originario del Marocco.

Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato dell'Unione europea dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di fruttosio e i prezzi delle importazioni di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Marocco, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo.

Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti di cui al sottocapitolo SA 1902 (paste alimentari) che figurano nell'elenco 3 accluso al protocollo n. 2.

▼B*Articolo 18***▼M6**

1. Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

▼B

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19

1. Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

▼B

2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Comunità e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

Articolo 20

1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.

La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima.

2. Qualora la Comunità o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 21

I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

Articolo 22

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

▼B*Articolo 23*

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Marocco sanciti dal presente accordo.

Articolo 24

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

Articolo 25

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

Articolo 26

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

▼B

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 27

1. Nel caso in cui la Comunità o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il più rapidamente possibile la Comunità o il Marocco fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

▼B

Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

- d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o il Marocco può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

Articolo 28

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 29

La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.

Articolo 30

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

TITOLO III**DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI***Articolo 31*

1. Le parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

▼B

Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato «GATS», in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.

3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione più opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito del GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.

Articolo 32

1. In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.

2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

- a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
- b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.

TITOLO IV**PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE
DISPOSIZIONI ECONOMICHE****CAPITOLO I****PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI***Articolo 33*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

Articolo 34

1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.

▼B

2. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

Articolo 35

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE*Articolo 36*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Marocco, o in una sua parte sostanziale;
- c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea (*) e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

(*) Nella versione consolidata del trattato CE (in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) tali articoli sono stati rinumerati e sono divenuti, rispettivamente, articoli 81, 82 ed 87.

▼B

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nel corso di tale periodo, il Marocco è autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;
- l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Marocco.

Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

- b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

- il paragrafo 1, lettera c) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

▼B

— in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'inizio della richiesta di consultazione al comitato di associazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

Articolo 37

Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e il Marocco in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 39

1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

▼B*Articolo 40*

1. Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.
2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Articolo 41

1. Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA*Articolo 42***Obiettivi**

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.
2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

*Articolo 43***Ambito di applicazione**

1. La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunità.
2. La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.
4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.

▼B

5. Se del caso, le parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

*Articolo 44***Strumenti e modalità**

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
- b) scambi di informazioni e comunicazioni;
- c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative congiunte;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

*Articolo 45***Cooperazione regionale**

Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare:

- a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;
- b) il settore dell'ambiente;
- c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
- d) la ricerca scientifica e tecnologica;
- e) il settore della cultura;
- f) le questioni doganali;
- g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

*Articolo 46***Istruzione e formazione**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;
- b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;
- c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.

▼B*Articolo 47***Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;
 - la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata;
 - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca del Marocco;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;
- d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

*Articolo 48***Ambiente**

La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

- a) qualità del suolo e delle acque;
- b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);
- c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

*Articolo 49***Cooperazione industriale**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;
- b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini;

▼B

- c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
- d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.

*Articolo 50***Promozione e tutela degli investimenti**

La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

- a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
- b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

*Articolo 51***Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità**

Le parti cooperano al fine di sviluppare:

- a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità;
- b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;
- c) le strutture marocchine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità.

*Articolo 52***Ravvicinamento delle legislazioni**

Obiettivo della cooperazione è aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

*Articolo 53***Servizi finanziari**

Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:

▼B

- a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco;
- b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.

*Articolo 54***Agricoltura e pesca**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
- b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;
- c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

*Articolo 55***Trasporti**

La cooperazione si prefigge:

- a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;
- b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
- c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
- d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.

*Articolo 56***Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione**

Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:

- a) il contesto generale delle telecomunicazioni;
- b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
- c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);

▼B

- d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

*Articolo 57***Energia**

Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:

- a) le energie rinnovabili;
- b) la promozione del risparmio energetico;
- c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti;
- d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.

*Articolo 58***Turismo**

La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:

- a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;
- b) lo sviluppo del marketing;
- c) il potenziamento del turismo giovanile.

*Articolo 59***Cooperazione nel settore doganale**

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
- b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e del Marocco.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

▼B*Articolo 60***Cooperazione nel settore statistico**

La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

*Articolo 61***Riciclaggio del denaro**

1. Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale «Azione finanziaria» (FATF).

*Articolo 62***Lotta contro gli stupefacenti**

1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

2. Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

- a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;
- b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF),

▼B

- d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

Articolo 63

Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo.

TITOLO VI**COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE****CAPITOLO I****DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI***Articolo 64*

1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 65

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

▼B

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 66

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 67

1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO II

DIALOGO IN CAMPO SOCIALE*Articolo 69*

1. Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

▼B

- b) all'emigrazione;
- c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
- d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Articolo 70

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO III

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 71

1. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

- a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;
- b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;
- c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica marocchina;
- d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;
- f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;
- g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

Articolo 72

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

▼B*Articolo 73*

Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III.

CAPITOLO IV

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE*Articolo 74*

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività.

2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi al Marocco.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA*Articolo 75*

Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.

Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:

- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- adeguamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;
- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

▼B*Articolo 76*

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

Articolo 77

Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI***Articolo 78*

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniquale volta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 79

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

▼B*Articolo 80*

Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

Articolo 81

1. È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 82

1. Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

▼M3

3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco.

▼B

In linea di massima, il comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Marocco.

Articolo 83

Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 84

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

▼B*Articolo 85*

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.

Articolo 86

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 87

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

▼B*Articolo 88*

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Regno del Marocco non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società.

Articolo 89

Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 90

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 91

I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.

▼B*Articolo 92*

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

Articolo 93

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 94

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.

Articolo 95

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 96

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 aprile 1976.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechszwanzigsten Februar neunzehnhundertsechszehnzig.

▼B

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zessenegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundra nittiosex.

حرر في بروكسل ، في السادس والعشرون من فبراير
سنة الف وتسعمائة وستة وستين .

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

▼ B

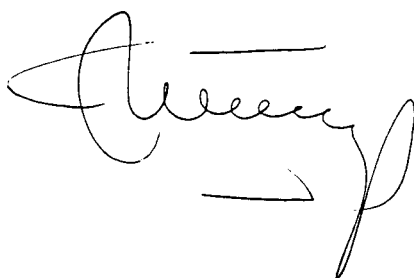
Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



▼B

Voor het Koninkrijk der Nederlanden



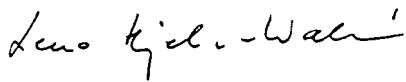
Für die Republik Österreich



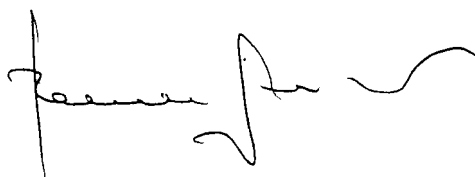
Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



Pela República Portuguesa



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

▼B

Pour les Communautés européennes

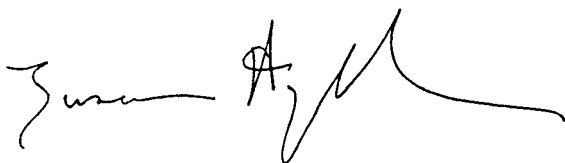
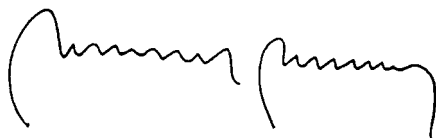
Per le Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoran Djindjic'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Di Pietro'.

عن المملكة المغربية

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdelkader Benkhoucha'.

▼B*ELENCO DEGLI ALLEGATI*

<i>Allegato 1</i>	Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1
<i>Allegato 2</i>	Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2
<i>Allegato 3</i>	Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2
<i>Allegato 4</i>	Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3
<i>Allegato 5</i>	Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1
<i>Allegato 6</i>	Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2
<i>Allegato 7</i>	relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale



ALLEGATO 1

MERCİ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
	— Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
0403 10 51	— — — inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	— — — superiore a 27 %
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	— — — inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	— — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	— — — superiore a 6 %
	— altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	— — — inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	— — — superiore a 27 %
	— — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	— — — inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	— — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	— — — superiore a 6 %
0710 40 00	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	— altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10:
	— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

▼ B

Codice NC	Designazione delle merci
1704 10 11	— — — sotto forma di strisce
1704 10 19	— — — altre
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	— — — sotto forma di strisce
1704 10 99	— — — altre
1704 90 30	— Preparazione detta «cioccolato bianco»
	— altri:
1704 90 51	— — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	— Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	— Confetti e prodotti simili confettati
	— altri:
1704 90 65	— — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	— — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	— — Caramelle
	— — altri:
1704 90 81	— — — ottenuti per compressione
1704 90 99	— — — altri
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10 15	— — non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
1806 10 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10	— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %
1806 20 30	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
	— altre:
1806 20 50	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %
1806 20 70	— — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	— — Glassatura al cacao

▼B

Codice NC	Designazione delle merci
1806 20 95	— — altre — altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	— — ripiene — — non ripiene:
1806 32 10	— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	— — altre — altre: — — Cioccolata e prodotti di cioccolata: — — — Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	— — — — contenenti alcole
1806 90 19	— — — altri — — altri:
1806 90 31	— — — ripieni
1806 90 39	— — — non ripieni
1806 90 50	— Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	— Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	— Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	— altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:
1901 10	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 — Estratti di malto:
1901 90 11	— — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
1901 90 19	— — altri
1901 90 99	— altri
1902	Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato: — Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	— — contenenti uova — — altre:
1902 19 10	— — — non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

▼C1**▼B**

▼ **B**

Codice NC	Designazione delle merci
1902 19 90	— — — altre — Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre — altre paste alimentari:
1902 30 10	— — secche
1902 30 90	— — altre — Cuscus:
1902 40 10	— — non preparato
1902 40 90	— — altro
1903 00 00	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: — Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 10	— — a base di granturco
1904 10 30	— — a base di riso
1904 10 90	— — altri — altri:
1904 90 10	— — Riso
1904 90 90	— — altri
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	— Pane croccante detto «Knäckebröt» — Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	— — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) — Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: — — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 30 19	— — — altri — — altri: — — — Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

▼ **B**

Codice NC	Designazione delle merci
1905 30 30	— — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 % — — — — altri:
1905 30 51	— — — — — doppio biscotto con ripieno
1905 30 59	— — — — — altri — — Cialde e cialdine:
1905 30 91	— — — salate, anche ripiene
1905 30 99	— — — altre — Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	— — Fette biscottate
1905 40 90	— — altri
1905 90 10	— — Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili — — altri:
1905 90 30	— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 40	— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	— — — Biscotti
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati — — altri:
1905 90 60	— — — con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	— — — altri
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

▼B

Codice NC	Designazione delle merci
2101 10 98	— altri
2101 20 98	— altri
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta
2102 10 31	— Lieviti di panificazione
2102 10 39	— altri
2105	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
2105 00 91	— — uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %
2105 00 99	— — uguale o superiore a 7 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10 80	— altri
2106 90 10	— Preparazioni dette «fondute» — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 98	— — altri
2202 90 91	Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404: — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404:
2202 90 95	— — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	— — uguale o superiore a 2 %
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo): — in soluzione acquosa:
2905 44 11	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	— — altro — altri:
2905 44 91	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	— — altro
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50:
3505 10	— Destrine ed altri amidi e fecole modificati:

▼ B

Codice NC	Designazione delle merci
3505 10 10	— — Destrina
	— — altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	— — — altri
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44:
	— in soluzione acquosa:
3823 60 11	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3823 60 19	— — altro
	— altro:
3823 60 91	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3823 60 99	— — altro

▼ **M1***ALLEGATO 2***PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2****Elenco n. 1 (*)**

Codice NC	Designazione del prodotto	Contingenti (in t)
1704 10 00	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	127
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	
1704 90 20	Preparazione detta «cioccolato bianco»	
1704 90 90	Altri	
1806 10 00	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	447
1806 20 00	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	
1806 31 00	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: ripiene	
1806 32 00	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: non ripiene	
1806 90	Altre	
1902 11 00	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: contenenti uova	3 050
1902 19 00	Altre paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	
1902 20 00	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	
1902 30 00	Altre paste alimentari	
1902 40 11	Cuscus non preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg	
1902 40 19	Cuscus preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg	
1902 40 91	Altri: Cuscus non preparato	
1902 40 99	Altri: Cuscus preparato	
1905 10 00	Pane croccante detto «knackebrot»	766
1905 20 00	Pane con spezie	
1905 30 00	Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini	
1905 40 10	Fette biscottate	
1905 40 90	Altri	
1905 90 10	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	
1905 90 21	Pane azimo (mazoth)	
1905 90 22	Pane al glutine per diabetici	
1905 90 29	Altri	
1905 90 90	Altri	

▼ **M1**

Codice NC	Designazione del prodotto	Contingenti (in t)
2105 00 00	Gelati, anche contenenti cacao	190
2203	Birre di malto	1 339

(*) Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1° gennaio 1995, per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti indicati, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, in base all'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1° gennaio 1995.

▼ **M1****Elenco n. 2**

Codice NC	Designazione delle merci
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, congelato
0711 90 94	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
3823 11 00	Acido stearico
3823 12 00	Acido oleico
3823 13 00	Acidi grassi del tallolio
3823 19 00	Altri
3823 70 10	Alcoli grassi industriali che presentano le caratteristiche delle cere artificiali
3823 70 90	Altri alcoli grassi industriali
1520 00 00	Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose
2905 45 00	Glicerolo
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 21	Maltosio chimicamente puro
1901 10 10	Prodotti di sostituzione del latte in polvere
1901 10 21	Farine latte e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto senza cacao
1901 10 28	Farine latte e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao
1901 10 90	Altre
1901 20 12	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto anche con aggiunta, in peso, di cacao inferiore a 40 %
1901 20 90	Altre miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90 10 90	Altri estratti di malto
1901 90 21	Farine latte e preparazioni ad uso dietetico senza cacao
1901 90 28	Farine latte e preparazioni ad uso dietetico contenenti, in peso, meno di 40 % di cacao
1901 90 30	Preparazioni ad uso culinario
1901 90 90	Altre
1904 10 12	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao
1904 10 90	Altri prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao
1904 20 00	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati
1904 90 00	Altre

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
2001 90 30	Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato
2004 90 20	Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato
2005 20 20	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

▼ **M1****Elenco n. 3**

Codice NC	Designazione delle merci
0403 10	Iogurt
0403 90	Altri
1506 00 10	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non induriti né solidificati
1506 00 91	Altri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 20 kg
1506 00 99	Altri
1517 10 00	Margarina, esclusa la margarina liquida
1517 90 10	Oli vegetali fissi, semplicemente mescolati
1517 90 91	Preparazioni utilizzate per la sfornatura
1517 90 92	Margarina liquida
1517 90 99	Imitazioni dello strutto e altre preparazioni alimentari di grassi
1518 00 10	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, linossina
1518 00 20	Oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente
1518 00 90	Altri grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
ex 2008 11 90	Burro di arachide
2008 91 00	Cuori di palma
ex 2008 99	Granturco, ad esclusione del granturco dolce
ex 2008 99	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

▼ **M1***ALLEGATO 3*

Numero SA			
1212 20	2703	2824	2844 40
ex 1516 20	2704	2825	2844 50
1521	2705	2826	2845
1505	2706	2827 10	2846
1522	2707	2827 20	2847
1901 90 10 10	2708	2827 31	2848
1903	2709	2827 32	2849
ex 2001 90	2711 14	2827 34	2850
2004 10 91	2711 19	2827 35	2901
2101 20	2711 21	2827 36	2902
2103 10	2711 29	2827 38	2903
2106 90 10	2713 11	2827 39	2904
2208	2713 12	2827 41	2905
2502	2713 90	2827 49	2906
2504	2801 20	2827 51	2907
2505	2801 30	2827 59	2908
2506	2803	2827 60	2909
2507	2804 21	2829	2910
2508	2804 29	2830	2911
2509	2804 50	2831	2912
2510	2804 61	2832	2913
2511	2804 69	2833 11	2914
2512	2804 70	2833 19	2915
2513	2804 80	2833 23	2916
2514	2804 90	2833 24	2917
2516	2805	2833 27	2918
2517	2808	2833 29	2919
2518	2810 00	2833 40	2920
2519 10	2811 11	2834	2921
2519 90	2811 19	2835 10	2922
2521	2811 22	2835 24	2923
2523 21	2811 23	2835 29	2924
2523 30	2811 29	2835 39	2925
2523 90	2812	2836	2926
2524	2813	2837	2927
2525	2814	2838	2928
2526	2815 20	2840	2929
2527	2815 30	2841	2930
2528	2816	2842 10	2931
2529	2817 00 90	2843	2932
2530 10	2818	2844 10	2933
2530 40	2819	2844 20	2934
2530 90	2820	2844 30 10	2935
2701	2821	2844 30 29	2936
2702	2822	2844 30 30	2937
	2823	2844 30 90	

▼ **M1**

Numero SA			
2938	3004 90 93	3702 32	3824 90 93
2939	3004 90 94	3702 39	3824 90 94
2940	3005 10 10	3702 41	3824 90 95
2941	3006 20	3702 42	3824 90 96
2942	3006 30	3702 43	3824 90 99
3002 10	3006 60 11	3702 44	3901 10 90
3003 39 20	3006 60 12	3702 51	3901 20 90
3003 90 91	3101	3702 52 90	3901 30 20
3004 10 30	3102	3702 53	3901 30 90
3004 10 91	3103	3702 54	3901 90 20
3004 10 92	3104	3702 55 90	3901 90 90
3004 10 93	3105	3702 56 90	3902 10 90
3004 20 30	3201	3702 91	3902 20 90
3004 20 91	3202	3702 92 90	3902 30 90
3004 20 92	3203	3702 93	3902 90 20
3004 20 93	3204 11	3702 94 90	3902 90 90
3004 20 94	3204 13	3702 95 90	3903 11 90
3004 31 10	3204 14	3703	3903 19 90
3004 31 91	3204 15	3706 10 93	3903 20 90
3004 31 92	3204 16	3706 90 93	3903 30 90
3004 31 93	3204 17	3801	3903 90 90
3004 32 30	3204 19	3802	3904 30 90
3004 32 91	3204 20	3803	3904 40 20
3004 32 92	3204 90	3805	3904 40 90
3004 32 93	3206	3806	3904 50 90
3004 32 94	3207	3807	3904 61 90
3004 39 30	3208 90 10	3810	3904 69 20
3004 39 40	3209 90 10	3811	3904 69 90
3004 39 91	3210	3812	3904 90 19
3004 39 92	3402 11	3813	3904 90 29
3004 39 93	3402 12	3814	3904 90 95
3004 40 30	3402 13	3815	3904 90 99
3004 40 91	3402 19	3817	3905 19 90
3004 40 92	3402 90 11	3818	3905 29 19
3004 40 93	3403	3821	3905 29 95
3004 50 20	3404 20	3822	3905 29 99
3004 50 91	3507 10	3823	3905 30 90
3004 50 92	3507 90	3824 10	3905 91 30
3004 50 93	3606 90	3824 20	3905 99 30
3004 90 30	3701 10	3824 30	3905 99 95
3004 90 40	3701 20 10	3824 60	3905 99 99
3004 90 50	3701 20 99	3824 71	3906 10 90
3004 90 60	3701 30 90	3824 79	3906 90 19
3004 90 91	3701 91	3824 90 10	3906 90 95
3004 90 92	3701 99	3824 90 20	3906 90 99
	3702 10	3824 90 70	3907 10
	3702 20 10	3824 90 80	3907 20
	3702 20 99	3824 90 91	3907 30 90
	3702 31	3824 90 92	

▼ **M1**

Numero SA			
3907 40	4016 99 92	4823 20 11	5604 90 30
3907 99 99	4016 99 93	4823 90 13	5604 90 41
3908 10 90	4101	4901 10	5604 90 70
3908 90 90	4102	4901 91 90	5604 90 80
3909 10 11	4103	4901 99 99	5608 11 10
3909 20 90	4110	4902 10 90	5608 90 10 10
3909 30 90	4301	4902 90 90	5608 90 20 10
3909 40 90	4401	4904 00 90	5811 00
3909 50 90	4402	4905	5902 10 10
3910	4403	4906	5902 20 10
3911 10 11	4701 00 10	4907 00 10	5902 90 10
3911 10 13	4702 00 10	4907 00 20	5903 10 10
3911 10 19	4702 00 21	4907 00 91	5903 20 10
3911 10 91	4702 00 29	4908 10 00 11	5903 90 10
3911 10 93	4702 00 31	4908 10 00 91	5906 99 10
3911 10 99	4702 00 91	4908 90 00 11	5906 99 20
3911 90 10	4703 11	4908 90 00 91	5907 00 10
3911 90 93	4703 19 10	4911 10 10	5908
3911 90 99	4703 21 10	4911 10 91	5909
3912 11 00	4703 21 90	4911 99 10	5910
3912 20 10	4703 29 10	4911 99 91	5911
3912 31 10	4704 11	5004	6115 91 91
3912 39 10	4704 19 10	5005	6115 92 91
3912 90 21	4704 21 10	5006	6115 93 91
3913 10 00	4704 21 90	5007	6115 99 91
3914	4704 29 10	5111 11 10	6214 10
3920 41 10	4705 00 10	5111 11 91	6215 10
3921 19 16	4706	5111 19 10	6310 10 11
3921 90 20	4707 10	5111 19 91	6310 10 19
4001	4707 30	5111 20 10	6310 90 11
4002	4801 00 10	5111 20 91	6310 90 12
4003	4802 20	5111 30 10	6310 90 19
4004 00 10	4802 30	5111 30 91	6310 90 20
4004 00 21	4802 40	5111 90 10	6601 91
4004 00 22	4804 31 10	5111 90 91	6601 99
4004 00 40	4804 31 21	5112 11 10	6602 00
4004 00 90	4804 39 10	5112 11 91	6603 10
4005 10 10	4805 21 10	5112 19 10	6603 20
4005 20	4805 22 10	5112 19 91	6603 90
4005 91 91	4805 23 10	5112 20 10	6701
4005 99 90	4805 29 10	5112 20 91	6702
4006 90 11	4805 50 00	5112 30 10	6703
4007	4805 60 10	5112 30 91	6704
4009 40 10	4805 70 10	5112 90 10	6806 20
4011 30	4805 80 10	5112 90 91	6909
4012 90 21	4808 10 21	5203	6914
4014	4813	5601 30	7001
4015 11	4816 30	5603 11 10	

▼ **M1**

Numero SA			
7002	7210 12	7216 32	7304 39 91
7003	7210 30	7216 33	7304 39 99
7004	7210 50	7216 40	7304 41
7005	7210 61	7216 50	7304 49
7006	7210 69	7216 61	7304 51
7008	7211	7216 69	7304 59
7010 93 11	7212 10 10	7216 91	7304 90
7010 93 19	7212 10 21	7216 99	7305 11 99
7010 94 11	7212 10 29	7217 10 10	7305 12 99
7010 94 19	7212 10 91	7217 10 20	7305 19 99
7011	7212 10 99	7217 20 10	7305 20 99
7012	7212 20	7217 20 91	7305 31 99
7014	7212 40 31	7217 30 10	7305 39 99
7015	7212 50 10	7217 30 99	7305 90 99
7016	7212 50 20	7217 90 10	7306 10 99
7018	7212 50 31	7217 90 20	7306 20 99
7019	7212 50 32	7218	7306 30 99
7101	7212 50 33	7219	7306 40 19
7102	7212 50 39	7220	7306 40 99
7103	7212 50 61	7221	7306 50 99
7104	7212 50 62	7222	7306 60 99
7105	7212 50 64	7223	7306 90 99
7106	7212 50 69	7224	7314 19 10
7107	7212 60 10	7225	7318 12 10
7108	7212 60 21	7226	7318 13 10
7109	7212 60 29	7227	7318 14 10
7110	7212 60 91	7228 10	7318 15 10
7111	7213 10 10	7228 20	7318 16 10
7112 10	7213 20 00	7228 30	7318 19 10
7112 20	7213 91 10	7228 40	7318 21 10
7112 90	7213 91 20	7228 50	7318 22 10
7113	7213 99 00	7228 60	7318 23 10
7114	7214 10 00	7228 70	7318 24 10
7115	7214 20 20	7228 80	7318 29 10
7116	7214 30 00	7229	7319
7117	7214 91	7301 10	7321 90 10
7118	7214 99 10	7302 10	7401
7201	7214 99 91	7302 20	7402
7202	7214 99 99	7302 30	7403
7203	7215 10 10	7302 40	7404
7204	7215 10 90	7302 90 30	7405 00 10
7205	7215 50 10	7302 90 90	7405 00 90
7206	7215 50 90	7303	7406 10 00
7207	7215 90 11	7304 10	7406 20 00
7208	7215 90 90	7304 29	7407 10 10
7209	7216 10	7304 31	7407 10 90
7210 11	7216 21	7304 39 10	7407 21
	7216 22	7304 39 20	7407 22
	7216 31	7304 39 31	

▼ **M1**

Numero SA			
7407 29	7605 11 00	8210	8523 90 10
7408 11 00	7605 19 21	8212	8523 90 91
7408 19 90	7605 19 90	8213	8523 90 98
7408 21 10	7605 21 00	8301 10	8524 10 10
7408 21 29	7605 29 21	8302 20	8524 10 90
7408 21 30	7605 29 90	8308	8524 31 90
7408 21 41	7606 11	8407 10	8524 32
7408 21 91	7606 12	8407 33	8524 39 92
7408 22 10	7606 91	8407 34	8524 39 99
7408 22 29	7606 92	8407 90	8524 40 90
7408 22 30	7607 11 00	8408 10 10	8524 51 10
7408 22 41	7607 19 10	8450 20	8524 51 90
7408 22 91	7616 10 10	8450 90	8524 52 10
7408 29 10	7616 99 50	8483 10 19	8524 52 90
7408 29 29	7801	8483 10 29	8524 53 30
7408 29 31	7802	8483 10 90	8524 53 95
7408 29 39	7803	8483 20	8524 53 96
7408 29 41	7804	8483 30	8524 53 97
7408 29 91	7805	8483 40	8524 53 98
7409	7806	8483 60 90	8524 60 92
7410	7901	8504 21 10	8524 60 99
7415 21 10	7902	8504 22 10	8524 91 90
7415 29 10	7903	8504 23 10	8524 99 92
7415 31 10	7904	8504 32 91	8524 99 95
7415 32 10	7905	8504 33 10	8524 99 98
7415 39 10	7907 00 10	8504 34 10	8526 92
7419 91 30	8001	8504 90	8528 12 91
7419 99 30	8002	8507 90	8528 12 99 91
7501	8101	8511 20	8528 12 99 99
7502	8102	8511 30	8529 10 22
7503	8103	8511 50	8535 40
7504	8104	8511 80	8536 41
7505	8105	8511 90	8536 49
7506	8106	8512 10	8536 90 20
7507	8107	8512 20	8539 10
7508 90 10	8108	8512 30	8539 22
7508 90 21	8109	8512 90	8539 29
7601	8110	8523 11 10	8539 32
7602	8111	8523 11 99	8539 41 90
7603	8112	8523 12 10	8539 49
7604 10 31	8113	8523 12 91	8539 90
7604 10 40	8201 50	8523 12 99	8540 11 00
7604 10 51	8201 60	8523 13 10	8544 30
7604 10 91	8205 51	8523 13 92	8545 20
7604 29 21	8205 59 20	8523 13 93	8548
7604 29 30	8205 59 30	8523 13 98	8701 20 91
7604 29 41	8205 59 40	8523 20 10	8704 21 10
7604 29 91	8205 59 90	8523 20 99	8704 31 10
	8209	8523 30 10	

▼ **M1**

Numero SA			
8708 39 10	8708 93 99	9003 90	9606
8708 39 89	8708 94	9028 90 11	9612
8708 40	8708 99 98	9106 90	9613
8708 50	8710	9107	9614
8708 60	9001 20	9208	9617
8708 70	9001 40	9209	9618
8708 80 99	9001 50	9602	
8708 93 91	9001 90	9605	

Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

ex 1516 20: Grassi e oli vegetali e loro frazioni, oli di ricino idrogenato, detti «Opalwax».

ex 2001 90: Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

ex 2001 90: Cuori di palma.

▼ **M1***ALLEGATO 4*

Numero SA			
ex 0405 20	2710 00 32	3002 30 91	3006 60 91
1302 31	2710 00 39	3002 30 99	3006 60 99
ex 1302 32	2710 00 41	3002 90	3204 12
1803	2710 00 42	3003 10	3205
1804	2710 00 49	3003 20	3208 10
1805	2710 00 51	3003 31	3208 20
2101 11	2710 00 59	3003 39 10	3208 90 90
2101 12	2710 00 60	3003 39 90	3209 10 00
2101 30	2710 00 70	3003 40	3209 90 90
2102	2710 00 80	3003 90 10	3211
2103 20	2710 00 90	3003 90 92	3212 90
2103 30	2711 11	3003 90 99	3214
2103 90	2711 12	3004 10 10	3215
2104	2711 13	3004 10 99	3301
2106 10 00	2712	3004 20 10	3302 10 10
2106 90 21	2713 20	3004 20 95	3302 10 20
2106 90 29	2714	3004 20 96	3302 10 90
2106 90 31	2715	3004 20 99	3302 90
2106 90 39	2801 10	3004 31 20	3303
2106 90 50	2802	3004 31 99	3304
2106 90 60	2804 10	3004 32 10	3305
2106 90 71	2804 30	3004 32 99	3306
2106 90 79	2804 40	3004 39 10	3307
2106 90 80	2806	3004 39 50	3401
2106 90 90	2807	3004 39 60	3402 20
2201 10	2809	3004 39 99	3402 90 19
2201 90	2811 21	3004 40 10	3402 90 90
2202 10	2815 11	3004 40 40	3404 10
2202 90	2815 12	3004 40 50	3404 90
2205	2817 00 10	3004 40 99	3405
2207	2827 33	3004 50 10	3406
2209	2828	3004 50 30	3407
2402	2833 21	3004 50 99	3501
2403	2833 22	3004 90 10	3502
2501	2833 25	3004 90 95	3503
2515	2833 26	3004 90 96	3504
2520	2833 30	3004 90 99	3505
2522	2835 22	3005 10 91	3506
2523 10	2835 23	3005 10 99	3605
2523 29	2835 25	3005 90 10	3701 20 91
2530 20	2835 26	3005 90 91	3701 30 10
2710 00 11	2839	3005 90 99	3702 20 91
2710 00 19	2842 90	3006 10	3704
2710 00 21	2851	3006 40	3705
2710 00 29	3001	3006 50	3804
2710 00 31	3002 30 10	3006 60 19	3808

▼ **M1**

Numero SA			
3809	3904 69 10	3909 20 10	3921 13
3816	3904 69 30	3909 20 20	3921 14
3819	3904 90 11	3909 30 10	3921 19 11
3820	3904 90 15	3909 30 20	3921 19 17
3824 40	3904 90 21	3909 40 10	3921 19 19
3824 50	3904 90 25	3909 40 20	3921 19 20
3824 90 30	3904 90 91	3909 50 10	3921 19 30
3824 90 40	3904 90 96	3909 50 20	3921 19 40
3824 90 50	3905 12	3911 10 17	3921 19 50
3824 90 60	3905 19 10	3911 10 97	3921 19 90
3901 10 10	3905 19 20	3911 90 10	3921 90 11
3901 10 20	3905 21 10	3911 90 91	3921 90 19
3901 20 10	3905 21 90	3911 90 97	3921 90 30
3901 20 20	3905 29 11	3912 12	3921 90 40
3901 30 10	3905 29 15	3912 20 90	3921 90 51
3901 30 30	3905 29 91	3912 31 90	3921 90 52
3901 90 10	3905 29 96	3912 39 90	3921 90 60
3901 90 30	3905 30 11	3912 90 10	3921 90 70
3902 10 10	3905 30 19	3912 90 29	3921 90 80
3902 10 20	3905 30 20	3912 90 90	3921 90 94
3902 20 10	3905 91 11	3913 90	3921 90 95
3902 20 20	3905 91 19	3915	3921 90 96
3902 30 10	3905 91 20	3916	3921 90 98
3902 30 20	3905 99 11	3917	3922
3902 30 30	3905 99 19	3918	3923
3902 90 10	3905 99 20	3919	3924
3902 90 30	3905 99 91	3920 10	3925
3903 11 10	3905 99 96	3920 20	3926
3903 11 20	3906 10 10	3920 30	4004 00 23
3903 19 10	3906 10 20	3920 41 90	4004 00 29
3903 19 20	3906 90 11	3920 42 10	4005 10 20
3903 20 10	3906 90 15	3920 42 90	4005 10 90
3903 20 20	3906 90 91	3920 51	4005 91 10
3903 30 10	3906 90 96	3920 59	4005 91 99
3903 30 20	3907 30 10	3920 61	4005 99 10
3903 90 10	3907 50	3920 62	4006 10 10
3903 90 20	3907 60 20	3920 63	4006 10 90
3904 10	3907 60 90	3920 69	4006 90 12
3904 21	3907 91 10	3920 71	4006 90 13
3904 22	3907 91 90	3920 72	4006 90 19
3904 30 10	3907 99 10	3920 73	4006 90 91
3904 30 20	3907 99 91	3920 79	4006 90 99
3904 40 10	3908 10 10	3920 91	4008
3904 40 30	3908 10 20	3920 92	4009 10
3904 50 10	3908 90 10	3920 93	4009 20
3904 50 20	3908 90 20	3920 94	4009 30
3904 61 10	3909 10 19	3920 99	4009 40 90
3904 61 20	3909 10 20	3921 11	
	3909 10 90	3921 12	

▼ **M1**

Numero SA			
4009 50	4109	4802 53	4805 60 40
4010 11 90	4111	4802 60	4805 60 90
4010 12	4201	4803	4805 70 20
4010 13	4202	4804 11	4805 70 30
4010 19	4203	4804 19	4805 70 90
4010 21	4204	4804 21	4805 80 20
4010 22	4205	4804 29	4805 80 30
4010 23	4206	4804 31 29	4805 80 40
4010 24	4302	4804 31 31	4805 80 90
4010 29	4303	4804 31 32	4806
4011 10	4304	4804 31 39	4807
4011 20	4404	4804 31 40	4808 10 10
4011 40	4405	4804 31 51	4808 10 29
4011 50	4406	4804 31 52	4808 10 91
4011 91	4407	4804 31 59	4808 10 99
4011 99	4408	4804 31 90	4808 20
4012 90 10	4409	4804 39 21	4808 30
4012 90 31	4410	4804 39 29	4808 90
4012 90 40 10	4411	4804 39 31	4809
4012 90 90 11	4412	4804 39 32	4810
4012 90 90 21	4413	4804 39 39	4811
4012 90 90 29	4414	4804 39 41	4812
4013	4415	4804 39 49	4814
4015 19	4416	4804 39 90	4815
4015 90	4417	4804 41	4816 10
4016 10	4418	4804 42	4816 20
4016 91	4419	4804 49	4816 90
4016 92	4420	4804 51	4817
4016 93	4421	4804 52	4818
4016 94	4501	4804 59	4819
4016 95	4502	4805 10	4820
4016 99 11	4503	4805 21 20	4821
4016 99 19	4504	4805 21 30	4822
4016 99 21	4601	4805 21 90	4823 11
4016 99 22	4602	4805 22 20	4823 19
4016 99 29	4701 00 90	4805 22 30	4823 20 19
4016 99 30	4702 00 39	4805 22 40	4823 20 90
4016 99 40	4702 00 99	4805 22 90	4823 40
4016 99 50	4703 19 90	4805 23 20	4823 51
4016 99 60	4703 29 90	4805 23 30	4823 59
4016 99 91	4704 19 90	4805 23 90	4823 60
4016 99 98	4704 29 90	4805 29 20	4823 70
4017	4705 00 90	4805 29 30	4823 90 11
4104	4707 20	4805 29 40	4823 90 12
4105	4707 90	4805 29 90	4823 90 19
4106	4801 00 90	4805 30	4823 90 21
4107	4802 10	4805 40	4823 90 29
4108	4802 51	4805 60 20	4823 90 31
	4802 52	4805 60 30	

▼ **M1**

Numero SA			
4823 90 32	5113	5603 13 90	5801 23
4823 90 33	5204	5603 14 10	5801 24
4823 90 34	5205	5603 14 21	5801 25
4823 90 35	5206	5603 14 29	5801 26
4823 90 36	5207	5603 14 90	5801 31
4823 90 37	5208	5603 91 10	5801 32
4823 90 39	5209	5603 91 21	5801 33
4823 90 41	5210	5603 91 29	5801 34
4823 90 49	5211	5603 91 90	5801 35
4823 90 51	5212	5603 92 10	5801 36
4823 90 59	5306	5603 92 21	5801 90
4823 90 60	5307	5603 92 29	5802 11
4823 90 91	5308	5603 92 90	5802 19
4823 90 92	5309	5603 93 10	5802 20
4823 90 99	5310	5603 93 21	5802 30
4901 91 10	5311	5603 93 29	5803 10
4901 99 10	5401	5603 93 90	5803 90
4901 99 91	5402	5603 94 10	5804 10
4902 10 10	5403	5603 94 21	5804 21
4902 90 10	5404	5603 94 29	5804 29
4903	5405	5603 94 90	5804 30
4904 00 10	5406	5604 10	5805 00
4907 00 30	5407	5604 20	5806 10
4907 00 99	5408	5604 90 10	5806 20
4908 10 00 19	5508	5604 90 20	5806 31
4908 10 00 99	5509	5604 90 49	5806 32
4908 90 00 19	5510	5604 90 51	5806 39
4908 90 00 99	5511	5604 90 53	5806 40
4909	5512	5604 90 59	5807 10
4910	5513	5604 90 60	5807 90
4911 10 99	5514	5604 90 90	5808 10
4911 91	5515	5605	5808 90
4911 99 99	5516	5606	5809 00
5106	5601 10 10	5607	5810 10
5107	5601 10 90	5608 11 90	5810 91
5108	5601 21	5608 19	5810 92
5109	5601 22	5608 90 10 90	5810 99
5110	5601 29	5608 90 20 90	5901
5111 11 99	5602	5608 90 30	5902 10 20
5111 19 99	5603 11 21	5608 90 90	5902 10 90
5111 20 99	5603 11 29	5609	5902 20 20
5111 30 99	5603 11 90	5701	5902 20 90
5111 90 99	5603 12 10	5702	5902 90 20
5112 11 99	5603 12 21	5703	5902 90 90
5112 19 99	5603 12 29	5704	5903 10 90
5112 20 99	5603 12 90	5705	5903 20 90
5112 30 99	5603 13 10	5801 10	5903 90 90
5112 90 99	5603 13 21	5801 21	
	5603 13 29	5801 22	

▼ **M1**

Numero SA			
5904	6212	6815 20	7212 50 63
5905	6213	6815 91	7212 50 90
5906 10 00	6214 20	6815 99 10	7212 60 30
5906 91 00	6214 30	6815 99 90	7212 60 99
5906 99 90	6214 40	6901	7213 10 90
5907 00 20	6214 90	6902 20	7213 91 90
5907 00 90	6215 20	6902 90	7214 20 90
6001	6215 90	6903 20	7214 99 91
6002	6216 00	6903 90	7215 50 21
6101	6217	6904	7215 50 29
6102	6301	6905	7215 90 19
6103	6302	6906	7217 10 90
6104	6303	6907	7217 20 99
6105	6304	6908	7217 30 91
6106	6305	6910	7217 90 90
6107	6306	6911	7301 20
6108	6307	6912	7305 11 10
6109	6308	6913	7305 11 91
6110	6310 10 90	7007	7305 12 10
6111	6310 90 90	7009	7305 12 91
6112	6401	7010 10	7305 19 10
6113	6402	7010 20	7305 19 91
6114	6403	7010 91	7305 20 10
6115 11	6404	7010 92	7305 20 91
6115 12	6405	7010 93 20	7305 31 10
6115 19	6406	7010 93 30	7305 31 20
6115 20	6501	7010 93 40	7305 31 91
6115 91 10	6502	7010 93 90	7305 39 10
6115 91 99	6503	7010 94 20	7305 39 20
6115 92 10	6504	7010 94 30	7305 39 91
6115 92 99	6505	7010 94 40	7305 90 10
6115 93 10	6506	7010 94 90	7305 90 20
6115 93 99	6507	7013	7305 90 91
6115 99 10	6601 10	7020	7306 10 10
6115 99 99	6801	7210 20	7306 10 91
6116	6802	7210 41	7306 20 10
6117	6803	7210 49	7306 20 91
6201	6804	7210 70	7306 30 10
6202	6805	7210 90	7306 30 91
6203	6806 10	7212 30	7306 40 11
6204	6806 90	7212 40 10	7306 40 91
6205	6807	7212 40 20	7306 50 10
6206	6808	7212 40 39	7306 50 91
6207	6809	7212 40 91	7306 60 10
6208	6810	7212 40 99	7306 60 91
6209	6811	7212 50 40	7306 90 10
6210	6812	7212 50 51	7306 90 91
6211	6813	7212 50 52	7307
	6814	7212 50 59	

▼ **M1**

Numero SA			
7308	7323 91	7508 90 30	8202 91 00
7309 00 10	7323 92	7508 90 90	8205 20
7309 00 20	7323 93	7604 10 10	8205 59 10
7309 00 39	7323 94	7604 10 20	8211
7309 00 89	7323 99 10	7604 10 39	8214
7310	7323 99 90	7604 10 59	8215
7311 00 80	7324	7604 10 99	8301 20
7313	7325	7604 21 00	8301 30
7314 12	7326	7604 29 10	8301 40
7314 13	7408 19 10	7604 29 29	8301 50
7314 14	7408 21 21	7604 29 49	8301 60
7314 19 90	7408 21 49	7604 29 99	8301 70
7314 20	7408 21 99	7605 19 10	8302 10
7314 31	7408 22 21	7605 19 29	8302 30
7314 39	7408 22 49	7605 29 10	8302 41
7314 41	7408 22 99	7605 29 29	8302 42
7314 42	7408 29 21	7607 19 90	8302 49
7314 49	7408 29 49	7607 20 00	8302 50
7314 50	7408 29 99	7608	8302 60
7315	7411	7609	8303
7317	7412	7610	8304
7318 11	7413	7611	8305
7318 12 90	7414	7612	8306
7318 13 90	7415 10 00	7613	8307
7318 14 90	7415 21 21	7614	8309
7318 15 90	7415 21 29	7615	8310
7318 16 90	7415 21 91	7616 10 20	8311
7318 19 90	7415 21 99	7616 10 90	8402 12 91
7318 21 90	7415 29 21	7616 91 00	8402 12 99
7318 22 90	7415 29 29	7616 99 10	8402 19 91
7318 23 21	7415 29 91	7616 99 20	8402 19 99
7318 23 29	7415 29 99	7616 99 30	8402 20 00
7318 23 91	7415 31 90	7616 99 40	8403 10 00
7318 23 99	7415 32 90	7616 99 60	8403 90 00
7318 24 90	7415 39 90	7616 99 90	8407 31
7318 29 90	7416	7906	8407 32
7320	7417	7907 00 90	8408 20 10
7321 11	7418	8003	8408 20 21
7321 12	7419 10 00	8004	8408 20 29
7321 13	7419 91 10	8005 00	8408 20 90
7321 81	7419 91 20	8006	8409 91 21
7321 82	7419 91 40	8007	8409 91 30
7321 83	7419 91 90	8201 10	8409 91 41
7321 90 20	7419 99 10	8201 20	8409 91 50
7321 90 30	7419 99 20	8201 30	8409 99 21
7321 90 90	7419 99 40	8201 40	8409 99 29
7322	7419 99 90	8201 90	8409 99 30
7323 10	7508 10 00	8202 20 10	8409 99 50
	7508 90 29	8202 20 90	

▼ M1

Numero SA			
8413 70 90	8481	8516 90 90	8703 22 20
8414 51 11	8483 10 11	8529 10 23	8703 22 31
8414 59 10	8483 10 21	8535 10	8703 22 39
8414 60 10	8483 50	8535 21	8703 22 83*
8417 20 90	8483 60 10	8535 29	8703 22 88*
8418 10 00	8483 90 00	8535 30	8703 23 10*
8418 21 00	8484	8535 90	8703 23 20
8418 22 00	8485 90	8536 10	8703 23 31
8418 29 00	8502 11 00	8536 20	8703 23 39
8418 30 00	8504 10	8536 30	8703 23 43*
8418 40 00	8504 21 89	8536 50	8703 23 48*
8418 50 90	8504 21 99	8536 61	8703 23 53
8418 91 00	8504 22 91	8536 69	8703 23 58
8419 11	8504 22 99	8536 90 10	8703 23 83
8419 19	8504 23 81	8536 90 30	8703 23 88
8419 81 20	8504 23 89	8536 90 90	8703 24 10
8419 90 10	8504 23 99	8537	8703 24 20
8419 90 20	8504 31 10	8538	8703 24 31
8421 23 00	8504 31 93	8544 11	8703 24 39
8421 29 10	8504 31 98	8544 19	8703 24 83
8421 31 00	8504 32 10	8544 20	8703 24 88
8421 39 10	8504 32 92	8544 41	8703 31 10*
8421 99 21	8504 32 98	8544 49	8703 31 20
8421 99 91	8504 33 91	8544 51	8703 31 31
8421 99 99	8504 33 99	8544 59	8703 31 39
8424 10 00	8504 34 81	8544 60	8703 31 41*
8426 11 10	8504 34 89	8605	8703 31 49*
8428 33 90	8504 34 99	8606 10	8703 31 81*
8431 39 10	8504 40 10	8606 91	8703 31 89*
8431 41 19	8504 40 99	8606 92	8703 32 10*
8431 41 90	8504 50 00	8606 99	8703 32 20
8431 42 00	8506 10	8701 20 19	8703 32 31
8431 49 21	8506 30	8701 20 99	8703 32 39
8431 49 23	8506 40	8701 90 42	8703 32 43*
8431 49 24	8506 50	8702 10 91	8703 32 48*
8431 49 90	8506 60	8702 10 92	8703 32 53*
8432 10 10	8506 80	8702 10 99	8703 32 58*
8432 10 90	8506 90 90	8702 90 21	8703 32 83
8432 90	8507 10 00	8702 90 22	8703 32 88
8438 10 10	8507 20 00	8702 90 29	8703 33 10
8450 11	8507 30	8702 90 80	8703 33 20
8450 12	8507 40	8703 10	8703 33 31
8450 19	8507 80	8703 21 10*	8703 33 39
8474 31 11	8516 10 10	8703 21 20	8703 33 83
8474 90 10	8516 21 00	8703 21 31	8703 33 88
8474 90 91	8516 29 00	8703 21 39	8703 90 90
8474 90 98	8516 60 00	8703 21 81*	8704 21 99
8479 89 20	8516 80 00	8703 21 89*	8704 22 90
	8516 90 10	8703 22 10*	

▼ **M1**

Numero SA			
8704 23 90	8708 99 96	9003 19	9405 99 39
8704 31 90	8711	9004	9405 99 40
8704 32 90	8712	9021 21	9405 99 51
8704 90 99	8714 11	9021 30 10	9405 99 59
8705 10	8714 19	9028 10	9405 99 61
8705 90 98	8714 91	9028 20	9405 99 69
8706	8714 92	9028 30	9405 99 71
8707	8714 93	9028 90 19	9405 99 79
8708 10	8714 94	9028 90 90	9405 99 91
8708 21	8714 95	9401	9405 99 92
8708 29	8714 96	9402 90	9405 99 93
8708 31	8714 99	9403	9405 99 94
8708 39 81	8715	9404	9405 99 99
8708 80 10	8716 10 19	9405 10	9406
8708 80 20	8716 10 90	9405 20	9504 40
8708 80 91	8716 20 19	9405 30	9603
8708 91	8716 20 90	9405 40	9604
8708 92	8716 31 19 00	9405 50	9607
8708 93 10	8716 31 90	9405 60	9608
8708 93 92	8716 39 29 00	9405 91 80	9609
8708 99 10	8716 39 80	9405 92 90	9610
8708 99 21	8716 40 19	9405 99 21	9611
8708 99 29	8716 40 90	9405 99 22	9615
8708 99 93	8716 80	9405 99 23	9616
8708 99 94	8716 90	9405 99 29	
8708 99 95	9003 11	9405 99 31	

Per le voci della nomenclatura contraddistinte da un asterisco, lo smantellamento tariffario avverrà secondo il calendario e con le modalità seguenti:

- 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 97 % del dazio di base,
- 4 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 94 % del dazio di base,
- 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 91 % del dazio di base,
- 6 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base,
- 7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 73 % del dazio di base,
- 8 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 58 % del dazio di base,
- 9 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 43 % del dazio di base,
- 10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base,
- 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 13 % del dazio di base,
- 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

▼ M1

Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

ex 0405 20: paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 75 %

ex 1302 32: Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati



ALLEGATO 5

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
4011 10 4011 20 4011 40 4011 50 4011 91 4011 99	Coperture nuove, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri, per motocicli, per biciclette, altre	36 DH/kg
4013 10	Camere d'aria dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri	36 DH/kg
4013 20 4013 90 00 10 4013 90 00 20	Camere d'aria dei tipi utilizzati per biciclette e velocipedi con motore ausiliario	44 DH/kg
4013 90 00 90	Altre camere d'aria	36 DH/kg
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto	55 DH/kg
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto	100 DH/kg
ex 5111	Tessuti di lana cardata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso non superiore a 300 g/m ²	250 DH/kg
ex 5111	Altri tessuti di lana cardata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso superiore a 300 g/m ²	200 DH/kg
ex 5112 11	Tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso non superiore a 200 g/m ²	300 DH/kg
ex 5112 19	Altri tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso superiore a 200 g/m ²	300 DH/kg
ex 5112 20	Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a filamenti sintetici o artificiali	250 DH/kg
ex 5112 30	Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso superiore a 200 g/m ² , ma non più di 375 g/m ²	250 DH/kg
ex 5112 30	Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso non superiore a 200 g/m ²	250 DH/kg
ex 5112 90	Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso superiore a 375 g/m ²	250 DH/kg
ex 5112 90	Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso non superiore a 375 g/m ² e superiore a 200 g/m ²	300 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5205 5206	Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	55 DH/kg
5208 32 90 92 5208 52 90 92	Filati di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , ma non a 200 g/m ² , di larghezza superiore a 115 cm, ma non a 165 cm	200 DH/kg
5208329099 5208 52 90 99	Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , ma non a 200 g/m ² , di larghezza superiore a 165 cm	200 DH/kg
ex 5208 32 90 ex 5208 33 90 ex 5208 39 30	Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone di filati di diversi colori, di peso non superiore a 130 g/m ² ma superiore a 100 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
ex 5208 42 90 ex 5208 43 90 ex 5208 49 90	Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso non superiore a 165 g/m ² ma superiore a 100 g/m ² e di larghezza superiore a 85 cm	250 DH/kg
ex 5208 51 90 ex 5208 52 90 ex 5208 53 90 ex 5208 59 90	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso inferiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	250 DH/kg
5209 31 90 5209 32 90 5209 39 90 5209 51 90 5209 52 90 5209 59 90	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, di peso superiore a 200 g/m ²	200 DH/kg
ex 5209 41 90 ex 5209 42 90 ex 5209 43 90 ex 5209 49 90	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
5209519090 5209 52 90 90 5209 59 90 90	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
5210 11 90 91 5210 12 90 91 5210 19 90 91	Tessuti greggi, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso uguale o inferiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
ex 5210 31 90 ex 5210 32 90 ex 5210 39 90 ex 5210 41 90 ex 5210 42 90 ex 5210 49 90	Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, tinti o in filati di diversi colori, di peso inferiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 5210 51 90 ex 5210 52 90 ex 5210 59 90	Tessuti contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
ex 5211 31 90 ex 5211 32 90 ex 5211 39 90 ex 5211 41 90 ex 5211 42 90 ex 5211 43 90 ex 5211 49 90	Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
ex 5211 51 90 ex 5211 52 90 ex 5211 59 90	Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
5212139090 5212 14 90 90	Altri tessuti di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso uguale o inferiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
5212 15 90 90	Altri tessuti di cotone, stampati, di peso uguale o inferiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
5212 23 90 90 5212 24 90 90 5212 25 90 90	Altri tessuti di cotone di peso superiore a 200 g/m ² tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
5309119019	Tessuti di lino contenenti almeno 85 %, in peso, di lino, greggi, di larghezza uguale o superiore a 160 cm, di peso uguale o inferiore a 400 g/m ²	200 DH/kg
5309299010	Tessuti di lino contenenti meno di 85 %, in peso, di lino, di larghezza non superiore a 160 cm, diversi da quelli greggi o imbianchiti	200 DH/kg
5310 10 90 5310 90 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	10 DH/kg
5402 31 5402 32	Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi	55 DH/kg
5402 33 5406 10 91 21	Filati testurizzati di poliesteri	40 DH/kg
5402 39 00 20 5406 10 91 40	Filati testurizzati di polietilene o di polipropilene	40 DH/kg
5403 20 00 90 5406 20 91 90	Altri filati di filamenti artificiali testurizzati, diversi da quelli di acetato	40 DH/kg
5407 41 99 91	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, greggi, per tendine	200 DH/kg
5407 51 99 21	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, per tendine	200 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5407 60 90 21	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati imbianchiti greggi o sgreggiati per tendine	200 DH/kg
5407 71 99 91	Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, per tendine	200 DH/kg
5407 42 99 20 5407 43 99 21 5407 44 99 21	Tessuti contenenti almeno 85 % di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, per tendine	200 DH/kg
5407 42 99 99 5407 43 99 99 5407 44 99 99	Altri tessuti contenenti almeno 85 % di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 52 99 99 5407 53 99 99 5407 54 99 99	Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 60 90 69 5407 60 90 89 5407 60 90 99	Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 72 99 99 5407 73 99 99 5407 74 99 99	Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 43 99 30 5407 53 99 30 5407 60 90 70 5407 73 99 30	Tessuti jacquard, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici	200 DH/kg
5407 82 99 90 5407 83 99 99 5407 84 99 90	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, tinti, stampati o di filati di diversi colori	200 DH/kg
5407 83 99 91	Tessuti jacquard, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori	200 DH/kg
5407 92 99 90 5407 93 99 90 5407 94 99 90	Altri tessuti di filati di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori	200 DH/kg
5408 22 99 92 5408 22 99 99	Tessuti tinti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5408 23 99 31	Tessuti jacquard contenenti almeno 85 % di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 115 cm ma inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , di filati di diversi colori	200 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5408 23 99 39	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, fabbricati con filati di diversi colori, aventi un titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)	200 DH/kg
5408 23 99 99	Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 75 cm	200 DH/kg
5408 24 99 99	Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5408 32 99 90 5408 33 99 99 5408 34 99 90	Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, tinti, stampati o di filati di diversi colori	200 DH/kg
5408 33 99 91	Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ²	200 DH/kg
5408 33 99 92	Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, ottenuti da filati di diversi colori, aventi titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)	200 DH/kg
5509 5510	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	85 DH/kg
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	55 DH/kg
5512 19 90 91 5512 29 90 91 5512 99 90 91	Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	200 DH/kg
5512 19 90 99 5512 29 90 99 5512 99 90 99	Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	200 DH/kg
5513 41 90 00 5513 43 90 00 5513 49 90 00 5514 41 90 90 5514 42 90 90 5514 43 90 90 5514 49 90 90	Tessuti stampati, di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone	200 DH/kg
5515 11 90 94 5515 12 90 94 5515 13 90 94 5515 19 90 94	Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco di poliesteri	200 DH/kg
5515 21 90 94 5515 22 90 94 5515 29 90 94	Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche	200 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5515 91 90 94 5515 92 90 94 5515 99 90 94	Altri tessuti stampati, di altre fibre sintetiche in fiocco	200 DH/kg
5515 11 90 10 5515 11 90 99 5515 12 90 10 5515 12 90 99 5515 13 90 10 5515 13 90 99 5515 19 90 10 5515 19 90 99	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliesteri, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , o altri, ottenuti da filati di diversi colori	200 DH/kg
5515 21 90 10 5515 21 90 99 5515 22 90 10 5515 22 90 99 5515 29 90 10 5515 29 90 99	Altri tessuti di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , o altri, ottenuti da filati di diversi colori	200 DH/kg
5515 91 90 10 5515 91 90 99 5515 92 90 10 5515 92 90 99 5515 99 90 10 5515 99 90 99	Altri tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , o altri, ottenuti da filati di diversi colori	200 DH/kg
5516 14 90 00	Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco	200 DH/kg
5516 23 90 20	Tessuti di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , di filati di diversi colori	200 DH/kg
5516 23 90 30	Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, aventi larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi), di filati di diversi colori	200 DH/kg
5516 24 90 00 5516 34 90 00 5516 44 90 00 5516 94 90 00	Tessuti stampati di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	200 DH/kg
5605 (tranne 5605 00 90 00)	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	85 DH/kg
5606 00 10 10	Filati di ciniglia, di seta o di cascami di seta, di fili o filati della voce 5605 o di fili di metallo	85 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5606 00 91 00	Filati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati) di seta o di cascami di seta	85 DH/kg
5702 (tranne 5702 10 e 5702 20) 5703 ex 5704 5705	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo	800 DH/m ² 400 DH/m ²
ex 5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	40 DH/kg
5801 21 19 00 5801 21 90 00	Velluti e felpe a trama di cotone, non tagliati	200 DH/kg
5801 22 90 10 5801 23 90 10 5801 24 90 10	Velluti e felpe di cotone, di peso superiore a 350 g/m ²	200 DH/kg
5801 22 90 20 5801 22 90 90 5801 23 90 20 5801 23 90 90 5801 24 90 20 5801 24 90 90 5801 25 90 20 5801 25 90 90	Altri velluti e felpe di cotone	200 DH/kg
5801 31 19 00 5801 31 90 00 5801 32 19 00 5801 32 90 00 5801 33 19 00 5801 33 90 00	Velluti e felpe a trama di fibre sintetiche o artificiali	200 DH/kg
5801 90 35 00	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di iuta o di altre fibre tessili liberiane (diversi dai manufatti della voce 5806), di cui alla nota 2 del capitolo 58	10 DH/kg
ex 5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 e superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	200 DH/kg
58021919/90 ex 5802 20 90	Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili, non greggi	200 DH/kg
5803 90 30 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	10 DH/kg
ex 5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	40 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5811 00 41	Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	40 DH/kg
5811 00 94 00	Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810, di tessuti della voce 5310	10 DH/kg
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	40 DH/kg
5905 00 31	Rivestimenti murali di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica	40 DH/kg
ex 5907 00 20	Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	40 DH/kg
ex 6001 21 ex 6001 22 ex 6001 29 ex 6001 91 ex 6001 92 ex 6001 99	Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia, diverse dalle stoffe dette a peli lunghi, non greggi	200 DH/kg
6002 41 99 00 6002 42 99 00 6002 43 99 6002 49 99 00	Altre maglierie di catena, comprese quelle ottenute su telai per galloni	200 DH/kg
6002 91 99 00 6002 92 99 00 6002 93 99 21 6002 93 99 22 6002 93 99 29 6002 93 99 90 6002 99 99 00	Altre stoffe a maglia	200 DH/kg
6104 11 6104 12 6104 13 6104 19 6104 21 6104 22 6104 31 6104 32 6104 33 6104 39 (tranne 6104 39 00 10) 6104 61 6104 62 6104 63 6104 69	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza	600 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
6104 41 6104 42 6104 43 6103 44 6103 49 6104 51 6104 52 6104 53 6104 59	Abiti interi, gonne e gonne-pantaloni, a maglia	600 DH/kg
6106 (tranne 6106 90 00 10 6106 90 00 20)	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	500 DH/kg
ex 6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera, a maglia, per uomo o ragazzo	350 DH/kg
ex 6108	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza	350 DH/kg
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	350 DH/kg
6108	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza	350 DH/kg
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	400 DH/kg
6110 10 6110 20 6110 30 6110 90 (tranne 6110 90 00 91)	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	400 DH/kg
6112 11 6112 12 6112 19	Tute sportive (trainings)	450 DH/kg
6203 31 6203 32 6203 33 6203 39 6204 31 6204 32 6204 33 6204 39	Giacche da uomo e da donna	1 250 DH/u
6203 11 6203 12 6203 19 6203 21 6203 22 6203 23 6203 29 6204 11 6204 12 6204 13 6203 19 6204 21 6204 22 6204 23 6204 29	Vestiti o completi e insiemi per uomo o ragazzo; abiti a giacca (tailleurs) e insiemi per donna o ragazza	1 750 DH/u

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 6203 41 ex 6203 42 ex 6203 43 ex 6203 49 ex 6204 61 ex 6204 62 ex 6204 63 ex 6204 69	Pantaloni e tute con bretelle (salopettes) per donna o ragazza, uomo o ragazzo	500 DH/u
ex 6204 41 ex 6204 42 ex 6204 43 ex 6204 44 ex 6204 49 (tranne 6204 49 10)	Abiti, tranne gli abiti di seta o di cascami di seta	1 000 DH/u
6205 6206 (tranne 6206 10)	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	200 DH/u
6301 (tranne 6301 10)	Coperte (escluse quelle a riscaldamento elettrico)	150 DH/kg
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina	400 DH/kg
ex 6305 10 ex 6305 20	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, importati vuoti	10 DH/kg
ex 6305 31 ex 6305 39	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili sintetiche o artificiali, importati vuoti	28 DH/kg
ex 6305 90	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili, importati vuoti	10 DH/kg
6306 11 6306 12 6306 19	Copertoni e tende per l'esterno	40 DH/kg
6306 21 6306 22 6306 29	Tende	40 DH/kg
ex 6403 59 00 30 ex 6403 59 00 41 ex 6403 59 00 59 ex 6403 59 00 91 ex 6403 59 00 99	Calzature con suole esterne di cuoio naturale e tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia)	300 DH/paio
ex 6403 99 00 30 ex 6403 99 00 41 ex 6403 99 00 49 ex 6403 99 00 91 ex 6403 99 00 99	Altre calzature con tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia)	300 DH/paio
ex 6405 10 00 91 ex 6405 10 00 99	Altre calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito	300 DH/paio

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 6405 90 00 40 ex 6405 90 00 90	Altre calzature	300 DH/paio
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie	120 DH/kg
6907 (tranne 6907 10 00 91 6907 90 00 91)	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, escluse quelle di grès: — in biscotto, destinato alle industrie del settore — altre	19 DH/m ² 40 DH/m ²
6907 10 00 91 6907 90 00 91	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di grès, il cui lato minore supera 5 cm: — importate dalle industrie del settore — altre	1,60 DH/kg 3,50 DH/kg
6908 (tranne 6908 10 00 10)	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica	3,50 DH/kg
6908 10 00 10	Piastrelle, cubi, tessere, verniciati o smaltati, di ceramica, il cui lato maggiore non supera 5 cm	60 DH/m ²
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica	11 DH/kg
7013 10 00 11 7013 29 00 21	Bicchieri senza gambo, non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati, di vetro diverso dal cristallo o dal vetro a basso coefficiente di dilatazione: — contenuto inferiore a 250 ml — contenuto superiore o uguale a 250 ml	26 DH/kg 13 DH/kg
7321111100 7321 11 13 00 7321 11 91 00 7321 11 93 00 7321 81 10 00 7321 81 20 00	Cucine e apparecchi a gas e cucine e apparecchi misti	60 DH/kg
8201 30 00 11 8201 30 00 19	Picconi e piccozze	20 DH/kg
ex 8201 30 00 90	Zappe	32 DH/kg
8205 20 00 00	Martelli e mazze	32 DH/kg
8301 30 8301 40	Serrature e catenacci	50 DH/kg
ex 8407 31 10 00	Motori a scoppio di cilindrata uguale o inferiore a 50 cc	1 800 DH/kg
8409 91 21 00	Blocchi cilindro per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc	200 DH/kg

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
8409 91 30 20	Pistoni per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc	300 DH/kg
8418 21 00 10 8418 21 00 90 8418 22 00 90 8418 29 00 90	Frigoriferi per uso domestico, di capacità inferiore o uguale a 500 litri	3 000 DH/m ³ (esterno)
8421 23 00 00 8421 29 10 00 8421 31 00 00 8421 39 10 00	Apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, per motori	80 DH/kg (Tipo CAV) 45 DH/kg (altri tipi)
8450 11 10 00 8450 12 10 10 8450 19 10 10 8450 19 10 90	Macchine per lavare la biancheria (da 4 a 6 kg)	4 000 DH/u
8481 80 40	Oggetti di rubinetteria	85 DH/kg
8506 19 10 10 8506 20 10 10 8506 11 00 10 8506 12 00 10 8506 13 00 10	Batterie a secco, di tensione inferiore a 10 V	32 DH/kg
ex 8516 60 00	Cucine elettriche e miste	60 DH/kg
8535 90 10 8536 90 10 8538 90 20	Barrette per il collegamento di circuiti elettrici e loro parti	80 DH/kg
8636 50 11 ex 8538 90 91 10	Interruttori e commutatori a uso domestico e loro parti	80 DH/kg
8536 61 10 8538 90 10	Portalampade e loro parti	120 DH/kg
8536 69 10 ex 8538 90 91 10	Spine e prese di corrente a uso domestico e loro parti	80 DH/kg
8539 22	Lampade ad incandescenza di potenza non superiore a 200 W e tensione superiore a 100 V	45 DH/kg
8708 31 8708 39	Piastrine e segmenti di freni montati per automobili	120 DH/kg
8714 11 00 10	Selle di motocicli	70 DH/u
8714 95 00	Selle di velocipedi senza motore	80 DH/u
ex 8714 19 00 99 ex 8714 93 00	Mozzi	25 DH/paio

▼B

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 8714 19 00 99 ex 8714 96 00	Pedaliere	9 DH/serie
ex 8714 19 00 99 ex 8714 99 00 99	Indicatori di direzione	9 DH/serie
9028 30 10 00	Contatori di elettricità a bassa e media tensione: — monofase — trifase	185 DH/u 412 DH/u

Per gli autoveicoli nuovi: 69 500 DH per autoveicolo.

Per gli autoveicoli usati: 65 000 DH per autoveicolo.

▼ **M1***ALLEGATO 6 (*)***Elenco n. 1**

Codice NC	Designazione delle merci
4012 10	Coperture rigenerate
4012 20 00	Coperture usate
4012 90 29	Coperture usate destinate ad aeromobili
4012 90 39	Altre, destinate a coperture di peso unitario superiore a 70 kg, usate
4012 90 40 90	Altre, destinate a coperture di peso unitario di 15 kg, escluse a 70 kg, usate
4012 90 90 19	Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate
4012 90 90 90	Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate
6309 00	Oggetti da rigattiere
ex 8701 20 19 8701 90 42 90 8701 90 49 90	Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; altri trattori stradali a ruote, usati
8702 10 99 19 8702 10 99 99 8702 10 92 90 8702 90 22 90 8702 90 29 19 8702 90 29 99	Autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o con altro sistema di accensione ecc., usati
8704 21 90 39 8704 21 90 69 8704 21 90 79 8704 21 90 99 8704 22 90 29 8704 22 90 49 8704 22 90 59 8704 22 90 99 8704 23 90 29 8704 23 90 49 8704 23 90 59 8704 23 90 99 8704 31 90 39 8704 31 90 69 8704 31 90 79 8704 31 90 99	Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o a scintilla ecc., usati

(*) La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.

▼ **M1**

Codice NC	Designazione delle merci
8704 32 90 29 8704 32 90 49 8704 32 90 59 8704 32 90 99	
8705 10 00 90 8705 90 90 99	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto, usati
8716 31 90 99 8716 39 90 90	Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati

▼ **M1****Elenco n. 2**

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7321 11 11 ex 7321 11 21	Cucine e apparecchi a gas, usati
ex 8408 90 90	Motori per l'irrigazione, usati
ex 8418 10 00 ex 8418 21 00 ex 8418 22 00 ex 8418 29 00	Frigoriferi e congelatori, usati
ex 8450 11 10 ex 8450 12 10 ex 8450 19 10	Macchine per lavare la biancheria, usate
ex 8516 60 00	Cucine elettriche e miste, usate
ex 8711 10 11	Ciclomotori, usati
ex 8712 00 00	Biciclette, usate

▼B*ALLEGATO 7***RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE**

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Marocco aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991).
2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 — Unione di Parigi);
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 — Unione di Madrid);
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971);
 - Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).

▼B*ELENCO DEI PROTOCOLLI*

- Protocollo n. 1* Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco
- Protocollo n. 2* Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea
- Protocollo n. 4* relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n. 5* relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

▼ **M6****PROTOCOLLO N. 1****Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco**

Le importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Marocco sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1*

1. Nella prospettiva di un'accelerazione della liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, le due parti stabiliscono nuove disposizioni e concessioni conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed di Rabat del 2005, istituita per la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

2. Tali nuove disposizioni e concessioni, quali descritte nelle disposizioni specifiche di seguito menzionate, disciplineranno gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca delle due parti.

TITOLO II**DISPOSIZIONI SPECIFICHE***Articolo 2***Disposizioni tariffarie**

1. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali (ad valorem e specifici) applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Marocco sono eliminati, fatte salve le disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3 per i prodotti agricoli e all'articolo 5 per i prodotti agricoli trasformati.

2. Per i prodotti originari del Marocco che figurano nell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b».

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano il contingente tariffario sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna «c».

3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

- a) Per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata a norma dell'articolo 140 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

▼ **M6**

- b) Per i prodotti indicati nella tabella di seguito riportata, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali ad valorem sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nell'allegato del presente protocollo, nonché per quantitativi illimitati nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 0709 90 80, 0805 10 20, 0806 10 10, 0809 10 00 e 0809 30.

Codice NC	Prodotti	Periodo	Prezzo d'entrata convenuto (EUR/100 kg)
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	1.10–31.5	46,1
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	1.11–31.5	44,9
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	1.10–31.1 1.2–31.3 1.4–20.4	42,4 41,3 42,4
0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati	1.11–31.12	57,1
0805 10 20	Arance dolci, fresche	1.12–31.5	26,4
0805 20 10	Clementine, fresche	1.11–fine febbraio	48,4
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	21.7–20.11	35,8
0809 10 00	Albicocche, fresche	1.6–31.7	64,5
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	11.6–30.9	49,1

Per i prodotti elencati nella precedente tabella:

se il prezzo di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico preferenziale è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;

se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

I prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.

- c) Per i prodotti di cui ai codici NC 1701 e 1702 non si applica alcuna concessione tariffaria preferenziale, ad eccezione dei codici NC 1702 11 00, ex 1702 30 50, ex 1702 30 90 (lattosio e glucosio chimicamente puri, già esenti da dazi doganali) e del prodotto del codice NC 1702 50 00 che figura nell'allegato del presente protocollo.

4. Per i prodotti di cui ai codici NC 0707 00 05 e 0709 90 70, i volumi dei contingenti tariffari sono oggetto di un aumento frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % degli importi indicati nella colonna «b» dell'allegato del presente protocollo. Il primo aumento avrà luogo alla data della seconda apertura di ciascun contingente tariffario successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo.

▼ **M6**

5. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il volume dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di entrata in vigore del presente protocollo è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

*Articolo 3***Dispositivo per i pomodori**

1. Per i pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 00, per ciascun periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, di seguito denominato «campagna», il trattamento preferenziale di cui all'allegato del presente protocollo si applica nell'ambito dei seguenti contingenti tariffari mensili e del seguente contingente tariffario supplementare:

Contingenti tariffari mensili di base	Campagna 2011/2012	Campagna 2012/2013	Campagna 2013/2014	Campagna 2014/2015	Campagna 2015/2016 e seguenti
Ottobre	12 900	13 350	13 800	14 250	14 700
Novembre	33 700	34 900	36 100	37 300	38 500
Dicembre	38 100	39 450	40 800	42 150	43 500
Gennaio	38 100	39 450	40 800	42 150	43 500
Febbraio	38 100	39 450	40 800	42 150	43 500
Marzo	38 100	39 450	40 800	42 150	43 500
Aprile	20 000	20 700	21 400	22 100	22 800
Maggio	6 000	6 250	6 500	6 750	7 000
Totale	225 000	233 000	241 000	249 000	257 000
Contingente tariffario supplementare (dal 1° novembre al 31 maggio)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000

2. Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente tariffario supplementare per un determinato mese non superi il 30 % di tale contingente.

3. I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1° aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti mensili e lo trasferiscono nel contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi applicabili nei mesi di novembre e dicembre e da gennaio a marzo e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

4. Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni settimanali effettuate verso l'Unione europea entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può in nessun caso superare i quindici giorni.

▼ **M6***Articolo 4***Cooperazione**

1. Il regime specifico di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 ha l'obiettivo di mantenere le esportazioni tradizionali del Marocco verso l'Unione europea e di evitare perturbazioni dei mercati dell'UE.

2. Al fine di garantire la piena realizzazione di questo obiettivo nonché di migliorare la stabilità del mercato e la continuità degli approvvigionamenti nel settore degli ortofrutticoli, le due parti si consultano almeno una volta all'anno o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.

3. Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, i prezzi alla produzione e all'esportazione previsti e la possibile evoluzione dei mercati, nonché le modalità di applicazione dei regimi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3. Nel quadro di queste consultazioni, le parti possono essere assistite ove del caso da esperti o rappresentanti della filiera.

*Articolo 5***Prodotti agricoli trasformati**

1. I prodotti di seguito indicati, aventi un contenuto di saccarosio o di isoglucosio pari o superiore al 70 %, sono soggetti a un meccanismo speciale di sorveglianza:

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
ex 1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %
ex 1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % ma inferiore all'80 %
1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %
ex 1806 20 95	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %
ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

▼ M6

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
ex 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %
ex 2106 90 59	Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %
ex 3302 10 29	Altri miscugli e preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

2. In caso di aumento cumulativo delle importazioni di prodotti originari del Marocco di cui al paragrafo 1, in ragione di un quantitativo superiore al 20 % nell'anno civile in corso rispetto alla media delle importazioni annue nei tre anni civili precedenti, l'Unione europea sospende la concessione del trattamento preferenziale durante l'anno civile in corso.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il quantitativo totale importato dall'inizio dell'anno civile in corso per l'insieme dei prodotti di cui al paragrafo 1 è inferiore a 5 000 tonnellate.

4. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore della sospensione del trattamento preferenziale, le parti terranno consultazioni al fine di valutare congiuntamente la situazione del mercato, in termini quantitativi e in termini di classificazione doganale dei prodotti in causa, al fine di giungere a un accordo sulle condizioni di reintroduzione del trattamento preferenziale.

5. Non appena le condizioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfatte, l'Unione europea adotta entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi tutte le misure volte a revocare la sospensione con entrata in vigore immediata.

Tuttavia, il trattamento preferenziale dovrà essere ristabilito al più tardi:

— all'inizio dell'anno successivo, se la sospensione prende effetto prima del 30 giugno,

— entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della sospensione, se essa prende effetto dopo il 30 giugno.

6. Al massimo nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente protocollo le parti convengono di esaminare congiuntamente il funzionamento di questo meccanismo di sorveglianza.

▼ M6*Articolo 6***Clausola di revisione a tempo**

Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

*Articolo 7***Misura di salvaguardia**

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 25 a 27 dell'accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, l'aumento delle importazioni di prodotti originari del Marocco soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo sia tale da provocare gravi perturbazioni ai mercati e/o un danno grave al settore di produzione, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte importatrice può adottare le misure che ritiene necessarie.

La misura di salvaguardia adottata a norma del comma precedente può essere applicata per una durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per decisione del comitato di associazione.

*Articolo 8***Disposizioni sanitarie e fitosanitarie, norme e regolamenti tecnici**

Le parti, nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli al commercio di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, convengono sull'attuazione, nel quadro dei loro scambi bilaterali, delle seguenti disposizioni in materia di disposizioni sanitarie e fitosanitarie e di norme e regolamenti tecnici:

1. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivano dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).
2. L'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie deve tener conto delle norme, procedure e raccomandazioni delle organizzazioni normative internazionali comprendenti la Commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Ufficio internazionale delle epizootie, la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.
3. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT).
4. Le parti si comunicano i nomi e le coordinate dei punti di contatto al fine di facilitare il trattamento e la risoluzione di problemi connessi all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

▼ M6*Articolo 9***Indicazioni geografiche**

In una prospettiva di promozione, valorizzazione della produzione di qualità e protezione dei segni distintivi di qualità, e conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura del 2005, le due parti hanno avviato discussioni a questo proposito.

Al termine di queste discussioni, e tenuto conto dell'interesse condiviso per la conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, le due parti si sono accordate per avviare i negoziati al massimo nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

*Articolo 10***Vini a denominazione di origine**

I vini con indicazioni geografiche originari del Marocco recanti la dicitura «vini a denominazione di origine controllata» conformemente al diritto marocchino devono essere accompagnati da un documento V I 1 o V I 2 secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 555/2008 ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

▼M6

ALLEGATO

relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Regno del Marocco

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Riduzione del dazio doganale contingente NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 maggio	100 %	cfr. articolo 3	60 %
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 30 settembre	60 %	illimitato	
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	100 %	1 500	—
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio	100 %	15 000	—
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 31 ottobre	100 %	illimitato	
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° ottobre al 20 aprile	100 %	50 000	—
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 21 aprile al 31 maggio	60 %	illimitato	
0805 20 10	Clementine, fresche, dal 1° novembre a fine febbraio	100 %	175 000	80 %
0805 20 10	Clementine, fresche, dal 1° marzo al 31 ottobre	100 %	illimitato	
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100 %	illimitato	
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° aprile al 30 aprile	100 %	3 600	—
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° maggio al 31 maggio	50 %	1 000	—
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° giugno al 31 ottobre	0 %	—	
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	100 %	600	100 % sul dazio ad valorem + 30 % sull'EA ⁽³⁾ per tre anni (10 % annuo)

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽³⁾ EA: elemento agricolo, quale descritto nel regolamento (CE) n. 3448/93 del 6 dicembre 1993 (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18).

▼ **M6****PROTOCOLLO N. 2****Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea**

Le importazioni nel Regno del Marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1*

1. Nella prospettiva di un'accelerazione della liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, le due parti stabiliscono nuove disposizioni e concessioni conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed di Rabat del 2005, istituita per la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

2. Queste nuove disposizioni e concessioni, quali descritte nelle disposizioni specifiche di seguito menzionate, disciplineranno gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca delle due parti.

TITOLO II**DISPOSIZIONI SPECIFICHE***Articolo 2***Disposizioni tariffarie**

1. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, le importazioni nel Regno del Marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea sono soggette alle condizioni fissate negli elenchi 1, 2 e 3 acclusi al presente protocollo.

2. I prodotti figuranti nell'elenco 1 accluso al presente protocollo sono soggetti a un processo di liberalizzazione sulla base di uno smantellamento annuo lineare (in rate uguali) dei dazi doganali conformemente alle indicazioni seguenti riprese nella colonna «a» a partire dall'entrata in vigore dell'accordo:

- G1, i dazi doganali sono eliminati a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo,
- G2, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo per raggiungere il dazio zero in cinque anni; per i prodotti di questo gruppo contrassegnati da un asterisco nella colonna «a», il periodo di smantellamento è di due anni a decorrere dal 1° marzo 2010,

▼ M6

— G3, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo per raggiungere il dazio zero in dieci anni.

3. Per i prodotti originari dell'Unione europea che figurano nell'elenco 2 accluso al presente protocollo, e fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b».

Per i quantitativi che superano il contingente tariffario, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore dell'accordo secondo lo schema specificato per ciascuno dei gruppi G2 o G3 citati al paragrafo 2.

4. Per i prodotti originari dell'Unione europea non soggetti a un processo di liberalizzazione, che figurano nell'elenco 3 accluso al presente protocollo, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b». Ai prodotti fuori contingente si applica il dazio NPF in vigore.

5. Ai prodotti di cui ai codici SA 1701 non si applica alcuna concessione tariffaria preferenziale, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici SA 1701 99 10 11, 1701 99 10 19, 1701 99 20 00 e 1701 99 99 00 che figurano nell'elenco 1 accluso al presente protocollo.

*Articolo 3***Disposizioni per i cereali**

1. Per i cereali del codice marocchino 1001 90 90 10, la definizione del contingente tariffario fissato alla nota 2 dell'elenco 3 del presente protocollo si baserà sulla produzione marocchina per l'anno in corso prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito a un comunicato delle autorità marocchine, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere aumentato o diminuito, di comune accordo tra le parti, di un 5 % in funzione dei risultati delle consultazioni di cui all'articolo 4.

2. Il contingente tariffario di cui sopra non si applica per i mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo precedente le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere questo periodo alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

3. Per i prodotti della voce 1001 90 90 10 indicati nell'elenco 3 del presente protocollo, il dazio doganale indicato nella colonna «a» è quello applicato al 1° ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

Se, successivamente a tale data, il dazio è ridotto erga omnes, la percentuale indicata alla colonna «a» è modificata come segue:

— qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275 % per punto di riduzione,

▼ M6

- qualora venga successivamente aumentato il dazio erga omnes, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275 % per punto di rialzo,
- qualora si proceda a una nuova riduzione o a un nuovo aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattamenti è modificata in base alla formula applicabile.

4. Se, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, per i cereali di cui al codice marocchino 1001 90 90 10 il Marocco concede una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo [nell'ambito di un accordo internazionale], esso si impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche all'Unione europea.

*Articolo 4***Cooperazione**

1. Ai fini della gestione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione: prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al massimo nel corso della prima quindicina del mese di giugno, le due parti si consultano.

2. Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del frumento tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

*Articolo 5***Clausola di revisione a tempo**

Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

*Articolo 6***Misura di salvaguardia**

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 25 a 27 dell'accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, l'aumento delle importazioni di prodotti originari dell'Unione europea soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo sia tale da provocare gravi perturbazioni ai mercati e/o un danno grave al settore di produzione, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte importatrice può adottare le misure che ritiene necessarie.

La misura di salvaguardia adottata a norma del comma precedente può essere applicata per una durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per decisione del comitato di associazione.

▼ **M6***Articolo 7***Disposizioni sanitarie e fitosanitarie, norme e regolamenti tecnici**

Le parti, nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli al commercio di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, convengono sull'attuazione, nel quadro dei loro scambi bilaterali, delle seguenti disposizioni in materia di disposizioni sanitarie e fitosanitarie e di norme e regolamenti tecnici:

1. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivano dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).
2. L'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie deve tener conto delle norme, procedure e raccomandazioni delle organizzazioni normative internazionali comprendenti la Commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Ufficio internazionale delle epizootie, la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.
3. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT).
4. Le parti si comunicano i nomi e le coordinate dei punti di contatto al fine di facilitare il trattamento e la risoluzione di problemi connessi all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

*Articolo 8***Indicazioni geografiche**

In una prospettiva di promozione, valorizzazione della produzione di qualità e protezione dei segni distintivi di qualità, e conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura del 2005, le due parti hanno avviato discussioni a questo proposito.

Al termine di queste discussioni, e tenuto conto dell'interesse condiviso per la conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, le due parti si sono accordate per avviare i negoziati al più tardi nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Elenco 1: Prodotti soggetti a liberalizzazione

Codice marocchino	Trattamento (a)	Codice marocchino	Trattamento (a)	Codice marocchino	Trattamento (a)	Codice marocchino	Trattamento (a)
0101 10 10 00	G1	0106 19 50 00	G1	0204 21 00 90	G1	0208 90 00 99	G3
0101 10 20 00	G1	0106 19 61 00	G1	0204 22 00 90	G1	0209 00 00 11	G1
0101 90 10 00	G1	0106 19 69 00	G1	0204 23 00 90	G1	0209 00 00 19	G1
0101 90 20 00	G1	0106 19 90 00	G1	0204 30 00 90	G1	0209 00 00 30	G1

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0101 90 30 10	G1	0106 20 10 00	G1	0204 41 00 90	G1	0209 00 00 90	G1
0101 90 30 90	G1	0106 20 91 00	G1	0204 42 00 90	G1	0210 11 00 10	G1
0101 90 90 10	G1	0106 20 92 00	G1	0204 43 00 90	G1	0210 11 00 90	G1
0101 90 90 90	G1	0106 20 99 00	G1	0205 00 00 00	G1	0210 12 00 10	G1
0102 10 00 10	G1	0106 31 10 00	G1	0206 10 10 00	G2	0210 12 00 90	G1
0102 10 00 90	G1	0106 31 90 00	G1	0206 10 99 00	G1	0210 19 00 10	G1
0102 90 22 00	G1	0106 32 10 00	G1	0206 21 00 10	G2	0210 19 00 90	G1
0102 90 31 00	G1	0106 32 90 00	G1	0206 21 00 99	G1	0210 20 11 00	G3
0102 90 90 00	G1	0106 39 11 00	G1	0206 22 00 10	G1	0210 20 15 00	G3
0103 10 00 10	G1	0106 39 12 00	G1	0206 22 00 99	G1	0210 20 17 00	G3
0103 10 00 90	G1	0106 39 19 00	G1	0206 29 10 00	G1	0210 20 90 00	G1
0103 91 10 00	G1	0106 39 20 00	G1	0206 29 99 00	G1	0210 91 00 10	G1
0103 91 90 00	G1	0106 39 30 00	G1	0206 30 00 10	G1	0210 91 00 90	G1
0103 92 10 10	G1	0106 39 91 00	G1	0206 30 00 91	G1	0210 92 00 10	G1
0103 92 10 90	G1	0106 39 99 00	G1	0206 30 00 99	G1	0210 92 00 90	G1
0103 92 90 00	G1	0106 90 10 00	G1	0206 41 00 10	G1	0210 93 00 10	G1
0104 10 10 10	G1	0106 90 21 00	G1	0206 41 00 91	G1	0210 93 00 90	G1
0104 10 10 90	G1	0106 90 29 00	G1	0206 41 00 99	G1	0210 99 10 00	G3
0104 10 90 90	G1	0106 90 30 00	G1	0206 49 00 10	G1	0210 99 90 11	G3
0104 20 10 10	G1	0106 90 91 00	G1	0206 49 00 91	G1	0210 99 90 19	G3
0104 20 10 90	G1	0106 90 92 00	G1	0206 49 00 99	G1	0210 99 90 20	G1
0104 20 90 90	G1	0106 90 99 00	G1	0206 80 00 10	G1	0210 99 90 31	G1
0105 11 10 00	G1	0201 10 00 90	G1	0206 80 00 91	G1	0210 99 90 32	G1
0105 11 90 00	G2	0201 20 90 10	G1	0206 90 10 10	G1	0210 99 90 33	G1
0105 12 00 10	G1	0201 20 90 90	G1	0206 90 10 91	G1	0210 99 90 34	G1
0105 12 00 90	G1	0201 30 90 10	G1	0206 90 90 10	G1	0210 99 90 35	G1
0105 19 00 11	G1	0201 30 90 90	G1	0206 90 90 91	G1	0210 99 90 36	G1
0105 19 00 19	G1	0202 10 00 90	G1	0207 32 00 00	G3	0210 99 90 39	G1
0105 19 00 23	G1	0202 20 90 10	G1	0207 33 00 10	G3	0210 99 90 40	G3
0105 19 00 29	G1	0202 20 90 90	G1	0207 33 00 20	G3	0210 99 90 50	G3
0105 19 00 93	G1	0202 30 11 00	G2	0207 33 00 90	G3	0210 99 90 90	G3

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0105 19 00 99	G1	0202 30 90 00	G1	0207 34 10 00	G3	0301 10 00 10	G1
0105 92 00 00	G1	0203 11 00 10	G1	0207 34 90 00	G3	0301 10 00 90	G2
0105 93 00 00	G1	0203 11 00 90	G1	0207 36 10 00	G3	0301 91 10 00	G1
0105 99 00 10	G1	0203 12 00 11	G1	0208 10 00 10	G1	0301 91 90 00	G1
0105 99 00 20	G1	0203 12 00 19	G1	0208 10 00 91	G3	0301 92 10 00	G1
0105 99 00 30	G2	0203 12 00 91	G1	0208 10 00 99	G3	0301 92 90 10	G1
0105 99 00 90	G2	0203 12 00 99	G1	0208 20 00 00	G1	0301 92 90 90	G1
0106 11 10 00	G1	0203 19 00 10	G1	0208 30 00 10	G1	0301 93 10 00	G1
0106 11 90 00	G1	0203 19 00 90	G1	0208 30 00 90	G1	0301 93 90 00	G1
0106 12 10 00	G1	0203 21 00 10	G1	0208 40 00 10	G1	0301 99 11 00	G1
0106 12 90 00	G1	0203 21 00 90	G1	0208 40 00 20	G1	0301 99 19 10	G1
0106 19 11 00	G1	0203 22 00 11	G1	0208 40 00 90	G1	0301 99 19 20	G1
0106 19 19 00	G3	0203 22 00 19	G1	0208 50 00 10	G1	0301 99 19 90	G1
0106 19 21 00	G1	0203 22 00 91	G1	0208 50 00 90	G1	0301 99 90 01	G2
0106 19 29 00	G1	0203 22 00 99	G1	0208 90 00 10	G1	0301 99 90 11	G2
0106 19 30 00	G1	0203 29 00 10	G1	0208 90 00 20	G1	0301 99 90 15	G2
0106 19 41 00	G1	0203 29 00 90	G1	0208 90 00 91	G1	0301 99 90 21	G2
0106 19 49 00	G1	0204 10 00 90	G1	0208 90 00 93	G1	0301 99 90 25	G2
0301 99 90 31	G2	0303 41 00 00	G2	0304 10 00 37	G3	0305 49 00 90	G2
0301 99 90 35	G2	0303 42 00 00	G1	0304 10 00 38	G3	0305 51 00 10	G2
0301 99 90 41	G2	0303 43 00 00	G2	0304 10 00 39	G3	0305 51 00 90	G2
0301 99 90 45	G2	0303 44 00 00	G2	0304 10 00 41	G3	0305 59 00 10	G2
0301 99 90 51	G2	0303 45 00 00	G2	0304 10 00 42	G3	0305 59 00 21	G2
0301 99 90 55	G2	0303 46 00 00	G2	0304 10 00 43	G3	0305 59 00 23	G2
0301 99 90 90	G2	0303 49 00 00	G2	0304 10 00 44	G3	0305 59 00 29	G2
0302 11 00 00	G3	0303 50 00 00	G2	0304 10 00 90	G3	0305 59 00 30	G2
0302 12 00 00	G2	0303 60 00 00	G2	0304 20 00 11	G3	0305 59 00 40	G2
0302 19 00 10	G2	0303 71 00 11	G2	0304 20 00 12	G3	0305 59 00 50	G2
0302 19 00 90	G2	0303 71 00 13	G2	0304 20 00 13	G3	0305 59 00 90	G2
0302 21 00 00	G2	0303 71 00 19	G2	0304 20 00 14	G3	0305 61 00 00	G2
0302 22 00 00	G2	0303 71 00 90	G2	0304 20 00 19	G3	0305 62 00 00	G2

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0302 23 00 00	G2	0303 72 00 00	G2	0304 20 00 91	G3	0305 63 00 00	G1
0302 29 00 00	G2	0303 73 00 00	G2	0304 20 00 92	G3	0305 69 00 11	G2
0302 31 00 00	G1	0303 74 00 00	G2	0304 20 00 93	G3	0305 69 00 12	G2
0302 32 00 00	G1	0303 75 00 00	G2	0304 20 00 94	G3	0305 69 00 19	G2
0302 33 00 00	G1	0303 76 00 10	G3	0304 20 00 95	G3	0305 69 00 91	G2
0302 34 00 00	G1	0303 76 00 90	G3	0304 20 00 96	G3	0305 69 00 92	G2
0302 35 00 00	G1	0303 77 00 00	G2	0304 20 00 99	G3	0305 69 00 99	G2
0302 36 00 00	G1	0303 78 00 00	G2	0304 90 00 11	G3	0306 11 00 10	G2
0302 39 00 00	G1	0303 79 00 10	G3	0304 90 00 12	G3	0306 11 00 90	G2
0302 40 00 00	G2	0303 79 00 91	G2	0304 90 00 13	G3	0306 12 00 10	G2
0302 50 00 00	G2	0303 79 00 93	G2	0304 90 00 14	G3	0306 12 00 90	G2
0302 61 00 11	G1	0303 79 00 94	G2	0304 90 00 19	G3	0306 13 00 11	G2
0302 61 00 13	G1	0303 79 00 99	G2	0304 90 00 21	G3	0306 13 00 12	G2
0302 61 00 19	G2	0303 80 00 10	G3	0304 90 00 22	G3	0306 13 00 19	G2
0302 61 00 90	G1	0303 80 00 90	G2	0304 90 00 23	G3	0306 13 00 90	G2
0302 62 00 00	G2	0304 10 00 01	G3	0304 90 00 24	G3	0306 14 00 00	G2
0302 63 00 00	G1	0304 10 00 02	G3	0304 90 00 25	G3	0306 19 00 10	G2
0302 64 00 00	G1	0304 10 00 03	G3	0304 90 00 26	G3	0306 19 00 91	G2
0302 65 00 00	G2	0304 10 00 04	G3	0304 90 00 27	G3	0306 19 00 99	G2
0302 66 00 10	G3	0304 10 00 09	G3	0304 90 00 28	G3	0306 21 00 10	G2
0302 66 00 90	G2	0304 10 00 11	G3	0304 90 00 29	G3	0306 21 00 90	G2
0302 69 00 10	G3	0304 10 00 12	G3	0304 90 00 31	G3	0306 22 00 10	G2
0302 69 00 91	G2	0304 10 00 13	G3	0304 90 00 32	G3	0306 22 00 91	G2
0302 69 00 93	G1	0304 10 00 14	G3	0304 90 00 33	G3	0306 22 00 99	G2
0302 69 00 94	G2	0304 10 00 15	G3	0304 90 00 34	G3	0306 23 00 11	G1
0302 69 00 99	G2	0304 10 00 16	G3	0304 90 00 90	G3	0306 23 00 12	G1
0302 70 00 10	G3	0304 10 00 19	G3	0305 10 00 00	G2	0306 23 00 19	G1
0302 70 00 90	G2	0304 10 00 21	G3	0305 20 00 00	G2	0306 23 00 90	G1
0303 11 00 00	G2	0304 10 00 22	G3	0305 30 00 10	G2	0306 24 00 00	G2
0303 19 00 00	G2	0304 10 00 23	G3	0305 30 00 20	G2	0306 29 00 10	G2
0303 21 00 00	G3	0304 10 00 24	G3	0305 30 00 30	G2	0306 29 00 91	G2

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0303 22 00 00	G2	0304 10 00 29	G3	0305 30 00 40	G2	0306 29 00 99	G2
0303 29 00 10	G2	0304 10 00 31	G3	0305 30 00 90	G2	0307 10 10 00	G1
0303 29 00 90	G2	0304 10 00 32	G3	0305 41 00 00	G2	0307 10 20 00	G3
0303 31 00 00	G2	0304 10 00 33	G3	0305 42 00 00	G2	0307 10 30 00	G1
0303 32 00 00	G2	0304 10 00 34	G3	0305 49 00 10	G2	0307 10 40 00	G3
0303 33 00 00	G2	0304 10 00 35	G3	0305 49 00 20	G2	0307 10 90 00	G3
0303 39 00 00	G2	0304 10 00 36	G3	0305 49 00 30	G2	0307 21 00 00	G1
0307 29 00 00	G1	0402 10 91 20	G3	0403 90 01 20	G3	0406 30 00 00	G3
0307 31 00 00	G2	0402 10 91 90	G3	0403 90 01 91	G3	0406 40 00 00	G2
0307 39 00 00	G2	0402 10 99 10	G3	0403 90 01 99	G3	0406 90 12 00	G1
0307 41 00 10	G1	0402 10 99 20	G3	0403 90 11 00	G3	0406 90 19 11	G2
0307 41 00 90	G1	0402 10 99 30	G3	0403 90 19 00	G3	0406 90 19 19	G2
0307 49 00 10	G1	0402 10 99 91	G3	0403 90 21 00	G3	0406 90 19 91	G2
0307 49 00 90	G1	0402 10 99 92	G3	0403 90 29 00	G3	0406 90 19 93	G2
0307 51 00 00	G2	0402 10 99 99	G3	0403 90 30 00	G3	0406 90 19 99	G2
0307 59 00 00	G2	0402 29 10 10	G1	0403 90 40 00	G3	0406 90 90 10	G2
0307 60 00 00	G3	0402 29 10 20	G1	0403 90 51 00	G3	0406 90 90 91	G2
0307 91 11 00	G1	0402 29 10 90	G1	0403 90 59 00	G3	0406 90 90 99	G2
0307 91 19 00	G1	0402 29 21 10	G3	0403 90 60 00	G3	0407 00 10 00	G3
0307 91 90 10	G1	0402 29 21 20	G3	0403 90 70 00	G3	0407 00 21 00	G3
0307 91 90 90	G1	0402 29 21 30	G3	0403 90 81 00	G3	0407 00 29 00	G3
0307 99 00 11	G1	0402 29 21 91	G3	0403 90 89 00	G3	0407 00 91 00	G1
0307 99 00 19	G1	0402 29 21 92	G3	0403 90 91 00	G3	0407 00 92 00	G3
0307 99 00 21	G1	0402 29 21 99	G3	0403 90 99 00	G3	0407 00 99 00	G3
0307 99 00 29	G1	0402 29 29 10	G3	0404 10 10 00	G1	0408 11 00 10	G3
0307 99 00 90	G1	0402 29 29 20	G3	0404 10 21 00	G1	0408 11 00 90	G3
0401 10 00 11	G3	0402 29 29 90	G3	0404 10 29 10	G1	0408 19 00 11	G3
0401 10 00 19	G3	0402 29 91 10	G3	0404 10 29 20	G1	0408 19 00 12	G3
0401 10 00 20	G3	0402 29 91 20	G3	0404 10 29 90	G1	0408 19 00 19	G3
0401 10 00 99	G3	0402 29 91 90	G3	0404 10 30 00	G1	0408 19 00 90	G3
0401 20 00 11	G3	0402 29 99 11	G3	0404 10 41 00	G1	0408 91 00 10	G3

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0401 20 00 19	G3	0402 29 99 12	G3	0404 10 49 00	G1	0408 91 00 90	G3
0401 20 00 20	G3	0402 29 99 19	G3	0404 10 91 00	G1	0408 99 00 10	G3
0401 20 00 99	G3	0402 29 99 91	G3	0404 10 99 00	G1	0408 99 00 90	G3
0401 30 00 11	G2	0402 29 99 92	G3	0404 90 10 00	G1	0409 00 00 10	G3
0401 30 00 19	G2	0402 29 99 99	G3	0404 90 21 00	G1	0409 00 00 90	G3
0401 30 00 20	G2	0402 91 00 10	G3	0404 90 29 00	G1	0410 00 00 00	G3
0401 30 00 30	G2	0402 91 00 91	G3	0404 90 31 00	G1	0501 00 00 00	G1
0401 30 00 40	G2	0402 91 00 99	G3	0404 90 39 00	G1	0502 10 00 10	G1
0401 30 00 99	G2	0402 99 00 11	G3	0404 90 40 00	G1	0502 10 00 90	G1
0402 10 11 10	G3	0402 99 00 12	G3	0404 90 50 00	G1	0502 90 00 00	G1
0402 10 11 90	G3	0402 99 00 19	G3	0404 90 61 00	G1	0503 00 00 10	G1
0402 10 12 00	G3	0402 99 00 21	G3	0404 90 69 00	G1	0503 00 00 90	G1
0402 10 18 00	G3	0402 99 00 22	G3	0404 90 91 00	G1	0504 00 10 00	G1
0402 10 20 10	G3	0402 99 00 29	G3	0404 90 99 00	G1	0504 00 21 11	G1
0402 10 20 91	G3	0402 99 00 91	G3	0405 10 00 10	G2	0504 00 21 19	G1
0402 10 20 99	G3	0402 99 00 92	G3	0405 10 00 90	G2	0504 00 21 20	G1
0402 10 30 10	G1	0402 99 00 99	G3	0405 20 00 00	G2	0504 00 21 90	G1
0402 10 30 20	G1	0403 10 10 00	G3	0405 90 00 00	G1	0504 00 29 00	G1
0402 10 30 90	G1	0403 10 20 00	G3	0406 10 10 10	G2	0504 00 91 00	G1
0402 10 41 10	G3	0403 10 31 10	G3	0406 10 10 90	G2	0504 00 99 00	G1
0402 10 41 20	G3	0403 10 31 90	G3	0406 10 90 10	G2	0505 10 00 10	G1
0402 10 41 30	G3	0403 10 39 00	G3	0406 10 90 90	G2	0505 10 00 90	G1
0402 10 41 91	G3	0403 10 40 00	G3	0406 20 00 10	G2	0505 90 00 10	G1
0402 10 41 92	G3	0403 10 50 00	G3	0406 20 00 21	G2	0505 90 00 91	G1
0402 10 41 99	G3	0403 10 61 00	G3	0406 20 00 29	G2	0505 90 00 99	G1
0402 10 49 10	G3	0403 10 69 00	G3	0406 20 00 30	G2	0506 10 00 00	G1
0402 10 49 20	G3	0403 10 91 00	G3	0406 20 00 40	G2	0506 90 10 00	G1
0402 10 49 90	G3	0403 10 99 00	G3	0406 20 00 50	G2	0506 90 91 00	G1
0402 10 91 10	G3	0403 90 01 10	G3	0406 20 00 90	G2	0506 90 99 00	G1
0507 10 00 00	G1	0602 20 31 00	G1	0705 11 00 10	G1	0710 10 00 00	G2
0507 90 11 00	G1	0602 20 39 00	G1	0705 11 00 90	G1	0710 21 00 00	G2

▼ **M6**

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0507 90 19 00	G1	0602 20 91 11	G1	0705 19 00 00	G1	0710 22 00 00	G2
0507 90 90 10	G1	0602 20 91 19	G1	0705 21 00 00	G1	0710 29 00 10	G2
0507 90 90 21	G1	0602 20 91 21	G1	0705 29 00 00	G1	0710 29 00 90	G2
0507 90 90 29	G1	0602 20 91 29	G1	0706 10 00 10	G1	0710 30 00 00	G1
0507 90 90 30	G1	0602 20 91 91	G1	0706 10 00 90	G1	0710 40 00 00	G3
0507 90 90 40	G1	0602 20 91 99	G1	0706 90 00 11	G1	0710 80 10 00	G1
0507 90 90 50	G1	0602 20 99 10	G1	0706 90 00 19	G1	0710 80 20 00	G1
0507 90 90 60	G1	0602 20 99 20	G1	0706 90 00 91	G1	0710 80 30 00	G1
0507 90 90 91	G1	0602 20 99 90	G1	0706 90 00 92	G1	0710 80 40 00	G1
0507 90 90 99	G1	0602 30 10 10	G1	0706 90 00 99	G1	0710 80 50 00	G1
0508 00 10 10	G1	0602 30 10 90	G1	0707 00 00 10	G1	0710 80 60 00	G1
0508 00 10 90	G1	0602 30 90 00	G1	0707 00 00 90	G1	0710 80 70 00	G1
0508 00 91 00	G1	0602 40 10 00	G1	0708 10 00 11	G1	0710 80 90 00	G1
0508 00 99 00	G1	0602 40 90 00	G1	0708 10 00 19	G1	0710 90 10 00	G1
0509 00 00 10	G1	0602 90 10 00	G1	0708 10 00 91	G1	0710 90 90 00	G1
0509 00 00 90	G1	0602 90 20 00	G1	0708 10 00 99	G1	0711 20 10 00	G1
0510 00 10 00	G1	0602 90 91 11	G1	0708 20 11 00	G1	0711 20 90 10	G1
0510 00 91 00	G1	0602 90 91 19	G1	0708 20 13 00	G1	0711 20 90 90	G1
0510 00 99 00	G1	0602 90 91 90	G1	0708 20 19 00	G1	0711 30 10 00	G1
0511 10 00 10	G1	0602 90 99 00	G1	0708 20 91 00	G1	0711 30 90 00	G1
0511 10 00 90	G1	0603 10 00 10	G1	0708 20 93 00	G1	0711 40 00 10	G1
0511 91 11 00	G1	0603 10 00 20	G1	0708 20 99 00	G1	0711 40 00 90	G1
0511 91 19 00	G1	0603 10 00 90	G1	0708 90 00 10	G1	0711 51 00 10	G1
0511 91 20 00	G1	0603 90 00 00	G1	0708 90 00 90	G1	0711 51 00 90	G1
0511 91 31 00	G1	0604 10 00 10	G1	0709 10 00 00	G1	0711 59 00 11	G1
0511 91 39 00	G1	0604 10 00 91	G1	0709 20 00 00	G1	0711 59 00 19	G1
0511 91 90 10	G1	0604 10 00 93	G1	0709 30 00 00	G1	0711 59 00 90	G1
0511 91 90 90	G1	0604 10 00 99	G1	0709 40 00 00	G1	0711 90 12 00	G1
0511 99 10 10	G1	0604 91 00 00	G1	0709 51 00 00	G1	0711 90 13 00	G1
0511 99 10 90	G1	0604 99 00 10	G1	0709 52 00 10	G1	0711 90 19 00	G1
0511 99 20 10	G1	0604 99 00 90	G1	0709 52 00 90	G1	0711 90 93 00	G1

▼ **M6**

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0511 99 20 90	G1	0701 10 00 00	G1	0709 59 00 10	G1	0711 90 94 00	G3
0511 99 30 00	G1	0701 90 00 11	G2	0709 59 00 20	G1	0711 90 95 00	G1
0511 99 90 10	G1	0701 90 00 19	G2	0709 59 00 90	G1	0711 90 96 00	G1
0511 99 90 20	G1	0701 90 00 91	G2	0709 60 00 10	G1	0711 90 99 10	G1
0511 99 90 30	G1	0701 90 00 99	G2	0709 60 00 91	G1	0711 90 99 20	G1
0511 99 90 90	G1	0702 00 00 10	G1	0709 60 00 92	G1	0711 90 99 30	G1
0601 10 00 00	G1	0702 00 00 90	G1	0709 60 00 99	G1	0711 90 99 40	G1
0601 20 10 00	G1	0703 10 00 11	G1	0709 70 00 00	G1	0711 90 99 50	G1
0601 20 91 00	G1	0703 10 00 19	G1	0709 90 10 00	G1	0711 90 99 90	G1
0601 20 99 00	G1	0703 10 00 90	G1	0709 90 20 00	G1	0712 20 00 00	G2
0602 10 10 00	G1	0703 20 00 00	G1	0709 90 30 10	G1	0712 31 00 00	G1
0602 10 21 00	G1	0703 90 00 00	G1	0709 90 30 90	G1	0712 32 00 00	G1
0602 10 29 00	G1	0704 10 00 10	G1	0709 90 40 00	G1	0712 33 00 00	G1
0602 10 90 10	G1	0704 10 00 90	G1	0709 90 50 00	G1	0712 39 00 10	G1
0602 10 90 20	G1	0704 20 00 00	G1	0709 90 90 10	G1	0712 39 00 90	G1
0602 10 90 30	G1	0704 90 00 10	G1	0709 90 90 20	G1	0712 90 10 10	G1
0602 10 90 90	G1	0704 90 00 20	G1	0709 90 90 30	G1	0712 90 10 90	G1
0602 20 10 00	G1	0704 90 00 90	G1	0709 90 90 90	G1	0712 90 91 00	G1
0712 90 93 00	G2	0801 32 00 00	G1	0809 20 00 10	G2	0814 00 00 00	G1
0712 90 99 00	G2	0802 11 00 11	G3	0809 20 00 90	G2	0901 11 00 00	G1
0713 10 11 00	G1	0802 11 00 19	G3	0809 30 00 00	G2	0901 12 00 00	G1
0713 10 19 00	G1	0802 12 00 11	G3	0809 40 00 10	G2	0901 21 00 00	G3
0713 10 91 00	G1	0802 12 00 19	G3	0809 40 00 90	G2	0901 22 00 00	G3
0713 10 99 10	G3	0802 21 00 10	G2	0810 10 00 10	G1	0901 90 11 00	G1
0713 10 99 20	G3	0802 21 00 90	G2	0810 10 00 90	G1	0901 90 19 00	G1
0713 10 99 30	G1	0802 22 00 10	G2	0810 20 00 10	G1	0901 90 90 00	G3
0713 10 99 90	G3	0802 22 00 90	G2	0810 20 00 90	G1	0902 10 00 00	G2
0713 20 11 00	G1	0802 31 00 10	G2	0810 30 00 11	G1	0902 20 00 00	G1
0713 20 19 00	G1	0802 31 00 90	G2	0810 30 00 19	G1	0902 30 00 00	G1
0713 20 90 10	G3	0802 32 00 10	G2	0810 30 00 90	G1	0902 40 00 00	G1
0713 20 90 90	G3	0802 32 00 90	G2	0810 40 00 10	G1	0903 00 00 00	G1

▼M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0713 31 10 00	G1	0802 40 00 00	G1	0810 40 00 90	G1	0904 11 00 10	G1
0713 31 90 10	G3	0802 50 00 00	G1	0810 50 00 00	G1	0904 11 00 90	G1
0713 31 90 90	G3	0802 90 00 10	G1	0810 60 00 00	G1	0904 12 00 00	G1
0713 32 10 00	G1	0802 90 00 90	G1	0810 90 00 10	G1	0904 20 10 00	G1
0713 32 90 10	G3	0803 00 00 10	G3	0810 90 00 20	G1	0904 20 90 11	G1
0713 32 90 90	G3	0803 00 00 90	G2	0810 90 00 80	G1	0904 20 90 12	G1
0713 33 10 00	G1	0804 10 00 00	G3	0811 10 00 11	G2	0904 20 90 19	G1
0713 33 90 10	G3	0804 20 10 00	G1	0811 10 00 19	G2	0904 20 90 91	G1
0713 33 90 90	G3	0804 20 91 00	G2	0811 10 00 90	G2	0904 20 90 99	G1
0713 39 10 00	G1	0804 20 99 00	G1	0811 20 00 11	G1	0905 00 00 10	G1
0713 39 90 10	G3	0804 30 00 00	G1	0811 20 00 19	G1	0905 00 00 90	G1
0713 39 90 90	G3	0804 40 00 00	G2	0811 20 00 91	G1	0906 10 00 00	G1
0713 40 11 10	G1	0804 50 00 00	G1	0811 20 00 99	G1	0906 20 00 00	G1
0713 40 11 90	G1	0805 10 00 11	G1	0811 90 00 11	G2	0907 00 00 10	G1
0713 40 19 10	G1	0805 10 00 19	G1	0811 90 00 19	G2	0907 00 00 90	G1
0713 40 19 90	G1	0805 10 00 91	G1	0811 90 00 91	G2	0908 10 00 11	G1
0713 40 90 10	G3	0805 10 00 99	G1	0811 90 00 99	G2	0908 10 00 19	G1
0713 40 90 90	G3	0805 20 00 10	G1	0812 10 00 00	G1	0908 10 00 90	G1
0713 50 11 00	G1	0805 20 00 20	G1	0812 90 00 11	G1	0908 20 00 11	G1
0713 50 19 00	G1	0805 20 00 30	G1	0812 90 00 19	G1	0908 20 00 19	G1
0713 90 10 00	G1	0805 20 00 90	G1	0812 90 00 91	G2	0908 20 00 90	G1
0713 90 90 10	G1	0805 40 00 00	G1	0812 90 00 92	G2	0908 30 00 11	G1
0713 90 90 90	G2	0805 50 00 00	G1	0812 90 00 93	G2	0908 30 00 19	G1
0714 10 00 00	G1	0805 90 00 00	G1	0812 90 00 99	G2	0908 30 00 90	G1
0714 20 00 00	G1	0806 10 00 11	G3	0813 10 00 00	G3	0909 10 00 11	G1
0714 90 10 00	G1	0806 10 00 19	G3	0813 20 00 00	G3	0909 10 00 19	G1
0714 90 21 00	G1	0806 10 00 91	G3	0813 30 00 00	G2	0909 10 00 91	G1
0714 90 29 00	G1	0806 10 00 99	G3	0813 40 00 10	G3	0909 10 00 99	G1
0714 90 80 00	G1	0806 20 00 10	G3	0813 40 00 20	G3	0909 20 00 11	G1
0714 90 92 00	G1	0806 20 00 90	G3	0813 40 00 30	G1	0909 20 00 19	G1
0714 90 98 00	G1	0807 11 00 00	G1	0813 40 00 90	G3	0909 20 00 90	G1

▼M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
0801 11 00 10	G1	0807 19 00 00	G1	0813 50 10 00	G1	0909 30 00 11	G1
0801 11 00 90	G1	0807 20 00 00	G1	0813 50 20 00	G2	0909 30 00 19	G1
0801 19 00 10	G1	0808 20 11 00	G2	0813 50 90 10	G2	0909 30 00 90	G1
0801 19 00 90	G1	0808 20 19 10	G2	0813 50 90 20	G2	0909 40 00 11	G1
0801 21 00 00	G1	0808 20 19 90	G2	0813 50 90 30	G2	0909 40 00 19	G1
0801 22 00 00	G1	0808 20 90 00	G2	0813 50 90 40	G2	0909 40 00 90	G1
0801 31 00 00	G1	0809 10 00 00	G2	0813 50 90 90	G2	0909 50 10 00	G1
0909 50 90 11	G1	1008 10 10 00	G1	1103 20 10 90	G3	1104 29 42 00	G1
0909 50 90 19	G1	1008 10 90 00	G1	1103 20 90 10	G1	1104 29 43 00	G1
0909 50 90 90	G1	1008 20 10 00	G1	1103 20 90 20	G1	1104 29 44 00	G1
0910 10 00 11	G1	1008 20 90 00	G1	1103 20 90 30	G1	1104 29 45 00	G1
0910 10 00 19	G1	1008 30 10 00	G1	1103 20 90 40	G1	1104 29 46 00	G1
0910 10 00 90	G1	1008 30 90 00	G1	1103 20 90 50	G1	1104 29 49 00	G1
0910 20 00 10	G1	1008 90 11 00	G1	1103 20 90 90	G2	1104 29 50 10	G1
0910 20 00 90	G1	1008 90 19 00	G1	1104 12 00 10	G1	1104 29 50 20	G3
0910 30 00 10	G1	1008 90 20 00	G1	1104 12 00 90	G1	1104 29 50 30	G1
0910 30 00 19	G1	1008 90 81 00	G1	1104 19 11 00	G3	1104 29 50 90	G1
0910 40 00 11	G1	1008 90 89 00	G1	1104 19 12 00	G1	1104 29 91 00	G1
0910 40 00 19	G1	1008 90 91 00	G1	1104 19 13 00	G1	1104 29 92 00	G1
0910 40 00 90	G1	1008 90 99 00	G1	1104 19 14 00	G1	1104 29 93 00	G1
0910 50 00 10	G1	1102 10 00 00	G1	1104 19 15 00	G1	1104 29 94 00	G1
0910 50 00 90	G1	1102 20 00 11	G2	1104 19 16 00	G1	1104 29 95 00	G1
0910 91 00 10	G1	1102 20 00 19	G2	1104 19 17 00	G1	1104 29 96 00	G1
0910 91 00 90	G1	1102 20 00 91	G2	1104 19 18 00	G1	1104 29 98 00	G1
0910 99 11 00	G1	1102 20 00 99	G2	1104 19 19 10	G1	1104 30 00 10	G1
0910 99 19 10	G1	1102 30 00 10	G3	1104 19 19 90	G1	1104 30 00 90	G1
0910 99 19 90	G1	1102 30 00 90	G3	1104 19 20 10	G1	1105 10 00 10	G1
0910 99 90 10	G1	1102 90 11 00	G3	1104 19 20 20	G3	1105 10 00 90	G1
0910 99 90 90	G1	1102 90 19 00	G3	1104 19 20 90	G1	1105 20 00 10	G1
1001 10 11 00	G1	1102 90 20 00	G1	1104 19 91 00	G1	1105 20 00 90	G1
1001 10 19 00	G1	1102 90 40 00	G1	1104 19 92 00	G1	1106 10 00 10	G1

▼ **M6**

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
1001 90 11 10	G1	1102 90 51 00	G1	1104 19 93 00	G1	1106 10 00 90	G1
1001 90 11 90	G1	1102 90 59 00	G1	1104 19 94 00	G1	1106 20 00 10	G1
1001 90 19 10	G1	1102 90 60 00	G1	1104 19 95 00	G1	1106 20 00 91	G1
1001 90 19 90	G1	1102 90 71 00	G2	1104 19 96 00	G1	1106 20 00 99	G1
1002 00 10 00	G1	1102 90 79 00	G2	1104 19 97 00	G1	1106 30 00 10	G1
1002 00 90 00	G1	1102 90 90 00	G1	1104 19 98 00	G1	1106 30 00 20	G1
1003 00 11 00	G1	1103 13 00 01	G2	1104 22 00 11	G1	1106 30 00 90	G1
1003 00 19 00	G1	1103 13 00 09	G2	1104 22 00 19	G1	1107 10 00 11	G1
1003 00 90 10	G1	1103 13 00 20	G2	1104 22 00 20	G1	1107 10 00 19	G1
1003 00 90 90	G1	1103 13 00 31	G2	1104 22 00 90	G1	1107 10 00 91	G1
1004 00 11 00	G1	1103 13 00 39	G2	1104 23 00 10	G2	1107 10 00 99	G1
1004 00 19 00	G1	1103 13 00 80	G2	1104 23 00 20	G2	1107 20 00 00	G1
1004 00 90 00	G1	1103 19 10 10	G3	1104 23 00 90	G2	1108 11 00 00	G2
1005 10 10 00	G1	1103 19 10 90	G3	1104 29 10 10	G1	1108 12 00 00	G2
1005 10 90 00	G1	1103 19 20 00	G1	1104 29 10 20	G3	1108 13 00 00	G1
1005 90 00 00	G2	1103 19 30 00	G1	1104 29 10 90	G1	1108 14 00 00	G1
1006 10 10 00	G1	1103 19 40 10	G1	1104 29 21 00	G1	1108 19 00 10	G1
1006 10 90 10	G3	1103 19 40 90	G1	1104 29 22 00	G1	1108 19 00 90	G1
1006 10 90 90	G3	1103 19 50 10	G2	1104 29 23 00	G1	1108 20 00 00	G1
1006 20 10 00	G1	1103 19 50 90	G2	1104 29 24 00	G1	1109 00 00 10	G3
1006 20 90 10	G3	1103 19 60 00	G1	1104 29 25 00	G1	1109 00 00 90	G3
1006 20 90 90	G3	1103 19 70 00	G1	1104 29 26 00	G1	1201 00 10 00	G1
1006 30 10 00	G3	1103 19 90 11	G3	1104 29 29 00	G1	1201 00 81 00	G1
1006 30 90 00	G3	1103 19 90 19	G3	1104 29 30 10	G1	1201 00 89 00	G1
1006 40 00 00	G3	1103 19 90 90	G3	1104 29 30 20	G3	1202 10 10 00	G1
1007 00 10 00	G1	1103 20 10 10	G3	1104 29 30 90	G1	1202 10 90 10	G3
1007 00 90 00	G1	1103 20 10 20	G3	1104 29 41 00	G1	1202 10 90 90	G3
1202 20 10 00	G1	1207 99 90 90	G1	1212 10 00 91	G1	1401 90 10 00	G1
1202 20 90 10	G1	1208 10 00 00	G1	1212 10 00 92	G1	1401 90 90 10	G1
1202 20 90 90	G1	1208 90 10 00	G1	1212 10 00 99	G1	1401 90 90 21	G1
1203 00 00 00	G1	1208 90 90 10	G1	1212 20 11 00	G1	1401 90 90 29	G1

▼ **M6**

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
1204 00 10 00	G1	1208 90 90 20	G1	1212 20 19 00	G1	1401 90 90 31	G1
1204 00 90 00	G1	1208 90 90 30	G1	1212 20 90 10	G1	1401 90 90 39	G1
1205 10 10 10	G1	1208 90 90 40	G1	1212 20 90 91	G1	1401 90 90 41	G1
1205 10 10 90	G1	1208 90 90 90	G1	1212 20 90 99	G1	1401 90 90 49	G1
1205 10 90 11	G1	1209 10 00 00	G1	1212 30 00 00	G1	1401 90 90 51	G1
1205 10 90 19	G1	1209 21 00 00	G1	1212 91 00 10	G1	1401 90 90 59	G1
1205 10 90 91	G1	1209 22 00 00	G1	1212 91 00 90	G2	1401 90 90 91	G1
1205 10 90 99	G1	1209 23 00 00	G1	1212 99 00 11	G1	1401 90 90 99	G1
1205 90 10 10	G1	1209 24 00 00	G1	1212 99 00 19	G1	1402 00 10 10	G1
1205 90 10 90	G1	1209 25 00 00	G1	1212 99 00 20	G1	1402 00 10 91	G1
1205 90 90 11	G1	1209 26 00 00	G1	1212 99 00 30	G1	1402 00 10 99	G1
1205 90 90 19	G1	1209 29 10 00	G1	1212 99 00 90	G1	1402 00 90 11	G1
1205 90 90 91	G1	1209 29 90 00	G1	1213 00 10 11	G1	1402 00 90 19	G1
1205 90 90 99	G1	1209 30 00 00	G1	1213 00 10 19	G1	1402 00 90 81	G1
1206 00 10 00	G1	1209 91 00 01	G1	1213 00 10 91	G1	1402 00 90 89	G1
1206 00 81 00	G1	1209 91 00 05	G1	1213 00 10 99	G1	1403 00 10 10	G1
1206 00 89 00	G1	1209 91 00 11	G1	1213 00 90 00	G1	1403 00 10 90	G1
1207 10 10 00	G1	1209 91 00 15	G1	1214 10 00 00	G1	1403 00 90 11	G1
1207 10 90 10	G1	1209 91 00 21	G1	1214 90 00 00	G1	1403 00 90 19	G1
1207 10 90 90	G1	1209 91 00 25	G1	1301 10 00 10	G1	1403 00 90 21	G1
1207 20 10 00	G1	1209 91 00 31	G1	1301 10 00 90	G1	1403 00 90 29	G1
1207 20 90 00	G1	1209 91 00 35	G1	1301 20 00 00	G1	1403 00 90 31	G1
1207 30 10 00	G1	1209 91 00 41	G1	1301 90 00 10	G1	1403 00 90 39	G1
1207 30 90 00	G1	1209 91 00 45	G1	1301 90 00 90	G1	1403 00 90 90	G1
1207 40 10 00	G1	1209 91 00 51	G1	1302 11 00 10	G1	1404 10 00 11	G1
1207 40 90 00	G1	1209 91 00 55	G1	1302 11 00 90	G1	1404 10 00 12	G1
1207 50 10 00	G1	1209 91 00 60	G1	1302 12 00 00	G1	1404 10 00 13	G1
1207 50 90 00	G1	1209 91 00 90	G1	1302 13 00 00	G1	1404 10 00 14	G1
1207 60 10 00	G1	1209 99 00 10	G1	1302 14 00 00	G1	1404 10 00 15	G1
1207 60 90 10	G1	1209 99 00 90	G1	1302 19 10 00	G1	1404 10 00 16	G1
1207 60 90 90	G1	1210 10 00 00	G1	1302 19 90 10	G1	1404 10 00 19	G1

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
1207 91 10 00	G1	1210 20 00 10	G1	1302 19 90 20	G1	1404 10 00 21	G1
1207 91 90 00	G1	1210 20 00 90	G1	1302 19 90 30	G1	1404 10 00 22	G1
1207 99 11 00	G1	1211 10 00 00	G1	1302 19 90 91	G1	1404 10 00 23	G1
1207 99 12 00	G1	1211 20 00 00	G1	1302 19 90 99	G1	1404 10 00 29	G1
1207 99 13 00	G1	1211 30 00 00	G1	1302 20 00 10	G1	1404 10 00 30	G1
1207 99 19 00	G1	1211 40 00 00	G1	1302 20 00 90	G1	1404 10 00 41	G1
1207 99 90 01	G1	1211 90 10 00	G1	1302 31 10 00	G1	1404 10 00 42	G1
1207 99 90 02	G1	1211 90 20 00	G1	1302 31 90 00	G1	1404 10 00 49	G1
1207 99 90 10	G1	1211 90 30 00	G1	1302 32 10 00	G1	1404 10 00 51	G1
1207 99 90 20	G1	1211 90 40 00	G1	1302 32 90 00	G1	1404 10 00 59	G1
1207 99 90 30	G1	1211 90 50 00	G1	1302 39 10 00	G1	1404 10 00 60	G1
1207 99 90 40	G1	1211 90 60 00	G1	1302 39 90 00	G1	1404 10 00 91	G1
1207 99 90 50	G1	1211 90 80 00	G1	1401 10 00 10	G1	1404 10 00 92	G1
1207 99 90 60	G1	1211 90 90 00	G1	1401 10 00 90	G1	1404 10 00 93	G1
1207 99 90 70	G1	1212 10 00 11	G1	1401 20 00 10	G1	1404 10 00 99	G1
1207 99 90 80	G1	1212 10 00 19	G1	1401 20 00 90	G1	1404 20 00 10	G1
1404 20 00 91	G1	1512 11 00 00	G1	1517 90 99 19	G2	1604 13 00 90	G3
1404 20 00 99	G1	1512 19 00 00	G2	1517 90 99 21	G2	1604 14 00 11	G3
1404 90 00 10	G1	1512 21 00 00	G1	1517 90 99 29	G2	1604 14 00 19	G3
1404 90 00 20	G1	1512 29 00 00	G1	1517 90 99 31	G2	1604 14 00 90	G3
1404 90 00 91	G1	1513 11 00 00	G1	1517 90 99 39	G2	1604 15 00 10	G3
1404 90 00 99	G1	1513 19 00 00	G1	1517 90 99 90	G2	1604 15 00 90	G3
1501 00 10 00	G1	1513 21 00 00	G1	1518 00 10 00	G2	1604 16 00 10	G3
1501 00 90 00	G1	1513 29 00 00	G1	1518 00 20 00	G2	1604 16 00 90	G3
1502 00 00 10	G1	1514 11 00 00	G1	1518 00 90 00	G2	1604 19 00 11	G3
1502 00 00 21	G1	1514 19 00 00	G2	1520 00 00 00	G1	1604 19 00 15	G3
1502 00 00 29	G1	1514 91 00 00	G1	1521 10 00 10	G1	1604 19 00 19	G3
1502 00 00 31	G1	1514 99 00 00	G2	1521 10 00 90	G1	1604 19 00 90	G3
1502 00 00 39	G1	1515 11 00 00	G1	1521 90 10 00	G1	1604 20 00 10	G3
1502 00 00 91	G1	1515 19 00 00	G1	1521 90 90 11	G1	1604 20 00 20	G3
1502 00 00 99	G1	1515 21 00 00	G1	1521 90 90 19	G1	1604 20 00 30	G3

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
1503 00 00 11	G1	1515 29 00 00	G1	1521 90 90 91	G1	1604 20 00 40	G3
1503 00 00 19	G1	1515 30 00 00	G1	1521 90 90 99	G1	1604 20 00 50	G3
1503 00 00 20	G1	1515 40 10 00	G1	1522 00 10 00	G1	1604 20 00 61	G3
1503 00 00 91	G1	1515 40 90 00	G1	1522 00 90 11	G1	1604 20 00 63	G3
1503 00 00 92	G1	1515 50 10 00	G1	1522 00 90 12	G1	1604 20 00 69	G3
1503 00 00 99	G1	1515 50 90 00	G1	1522 00 90 19	G1	1604 20 00 71	G3
1504 10 10 10	G2	1515 90 11 00	G1	1522 00 90 91	G1	1604 20 00 79	G3
1504 10 10 90	G2	1515 90 19 00	G1	1522 00 90 99	G1	1604 20 00 90	G3
1504 10 91 00	G2	1515 90 91 00	G1	1601 00 91 10	G3	1604 30 00 10	G3
1504 10 99 10	G2	1515 90 99 00	G1	1601 00 91 90	G3	1604 30 00 90	G3
1504 10 99 90	G2	1516 10 10 10	G1	1602 10 00 00	G3	1605 10 00 10	G3
1504 20 10 00	G2	1516 10 10 90	G3	1602 20 00 10	G3	1605 10 00 90	G3
1504 20 91 00	G2	1516 10 21 00	G1	1602 39 00 96	G3	1605 20 00 10	G3
1504 20 99 10	G2	1516 10 29 00	G1	1602 39 00 98	G3	1605 20 00 91	G3
1504 20 99 90	G2	1516 10 90 10	G1	1602 41 00 10	G1	1605 20 00 99	G3
1504 30 10 10	G2	1516 10 90 20	G1	1602 41 00 90	G1	1605 30 00 10	G3
1504 30 10 90	G2	1516 10 90 30	G1	1602 42 00 10	G1	1605 30 00 91	G3
1504 30 91 00	G2	1516 10 90 90	G1	1602 42 00 90	G1	1605 30 00 99	G3
1504 30 99 10	G2	1516 20 10 10	G2	1602 49 00 11	G1	1605 40 00 10	G3
1504 30 99 90	G2	1516 20 10 90	G2	1602 49 00 12	G1	1605 40 00 91	G3
1505 00 10 00	G1	1516 20 20 00	G2	1602 49 00 19	G1	1605 40 00 99	G3
1505 00 90 10	G1	1516 20 31 10	G2	1602 49 00 90	G1	1605 90 00 10	G3
1505 00 90 20	G1	1516 20 31 20	G2	1602 50 00 10	G1	1605 90 00 91	G3
1505 00 90 90	G1	1516 20 31 90	G2	1602 90 00 10	G1	1605 90 00 93	G3
1506 00 10 10	G2	1516 20 39 00	G2	1602 90 00 20	G3	1605 90 00 99	G3
1506 00 10 20	G2	1516 20 91 00	G2	1603 00 00 10	G2	1701 99 10 11	G3
1506 00 10 90	G2	1516 20 92 00	G2	1603 00 00 21	G2	1701 99 10 19	G3
1506 00 91 00	G2	1516 20 93 00	G2	1603 00 00 29	G2	1701 99 20 00	G3
1506 00 99 10	G2	1516 20 94 00	G2	1603 00 00 30	G2	1701 99 99 00	G3
1506 00 99 90	G2	1516 20 99 00	G2	1603 00 00 90	G2	1702 11 11 00	G1
1507 10 00 00	G1	1517 10 00 10	G3	1604 11 00 10	G3	1702 11 19 00	G1

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
1507 90 00 00	G2	1517 10 00 90	G3	1604 11 00 90	G3	1702 11 90 00	G1
1508 10 00 00	G1	1517 90 10 00	G2	1604 12 00 10	G3	1702 19 11 00	G1
1508 90 00 00	G1	1517 90 91 00	G2	1604 12 00 90	G3	1702 19 19 00	G1
1511 10 00 00	G1	1517 90 92 00	G3	1604 13 00 11	G3	1702 19 90 00	G1
1511 90 00 00	G1	1517 90 99 11	G2	1604 13 00 19	G3	1702 20 11 00	G2
1702 20 19 00	G2	1702 90 98 50	G3	1806 20 90 19	G3	1901 90 39 19	G3
1702 20 90 10	G2	1702 90 98 91	G3	1806 20 90 91	G3	1901 90 39 90	G3
1702 20 90 90	G2	1702 90 98 92	G3	1806 20 90 99	G3	1901 90 91 00	G3
1702 30 11 00	G2	1702 90 98 99	G3	1806 31 00 11	G3	1901 90 92 00	G3
1702 30 19 11	G2	1703 10 00 10	G2	1806 31 00 19	G3	1901 90 99 11	G3
1702 30 19 19	G2	1703 10 00 20	G2	1806 31 00 91	G3	1901 90 99 19	G3
1702 30 19 91	G2	1703 10 00 91	G2	1806 31 00 99	G3	1901 90 99 21	G3
1702 30 19 99	G2	1703 10 00 92	G2	1806 32 00 11	G3	1901 90 99 29	G3
1702 30 91 00	G2	1703 10 00 99	G2	1806 32 00 19	G3	1901 90 99 91	G1
1702 30 99 10	G2	1703 90 00 10	G2	1806 32 00 20	G3	1901 90 99 93	G1
1702 30 99 90	G2	1703 90 00 20	G2	1806 32 00 90	G3	1901 90 99 95	G1
1702 40 11 10	G2	1703 90 00 91	G2	1806 90 00 10	G3	1901 90 99 99	G2
1702 40 11 90	G2	1703 90 00 92	G2	1806 90 00 20	G3	1903 00 00 10	G1
1702 40 19 10	G2	1703 90 00 99	G2	1806 90 00 30	G3	1903 00 00 90	G1
1702 40 19 90	G2	1704 10 00 00	G3	1806 90 00 50	G3	1904 10 12 10	G1
1702 40 90 10	G3	1704 90 10 10	G3	1806 90 00 61	G3	1904 10 12 90	G1
1702 40 90 90	G3	1704 90 10 20	G3	1806 90 00 69	G3	1904 10 90 10	G1
1702 50 00 00	G1	1704 90 10 90	G3	1806 90 00 71	G3	1904 10 90 20	G1
1702 60 11 00	G2	1704 90 20 10	G3	1806 90 00 79	G3	1904 10 90 90	G1
1702 60 19 00	G2	1704 90 20 20	G3	1806 90 00 91	G3	1904 20 00 10	G1
1702 60 90 10	G3	1704 90 20 90	G3	1806 90 00 99	G3	1904 20 00 90	G1
1702 60 90 90	G3	1704 90 91 00	G3	1901 10 10 00	G2	1904 30 10 10	G1
1702 90 10 10	G2	1704 90 92 00	G3	1901 10 21 10	G3	1904 30 10 90	G1
1702 90 10 91	G2	1704 90 99 11	G3	1901 10 21 20	G3	1904 30 90 00	G1
1702 90 10 99	G2	1704 90 99 12	G3	1901 10 21 90	G3	1904 90 00 12	G1
1702 90 21 00	G1	1704 90 99 13	G3	1901 10 28 00	G3	1904 90 00 18	G1

▼ **M6**

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
1702 90 22 10	G2	1704 90 99 14	G3	1901 10 90 11	G3	1904 90 00 91	G1
1702 90 22 91	G2	1704 90 99 19	G3	1901 10 90 19	G3	1904 90 00 99	G1
1702 90 22 99	G1	1704 90 99 91	G3	1901 10 90 90	G3	1905 10 00 00	G2
1702 90 27 00	G1	1704 90 99 99	G3	1901 20 10 00	G3	1905 20 00 10	G2
1702 90 28 11	G2	1801 00 00 00	G1	1901 20 20 00	G3	1905 20 00 20	G2
1702 90 28 19	G2	1802 00 00 00	G1	1901 20 91 00	G3	1905 20 00 31	G2
1702 90 28 20	G2	1803 10 00 00	G1	1901 20 99 11	G3	1905 20 00 39	G2
1702 90 28 30	G2	1803 20 00 00	G1	1901 20 99 19	G3	1905 20 00 90	G2
1702 90 28 90	G2	1804 00 00 00	G1	1901 20 99 21	G3	1905 31 00 21	G3
1702 90 91 00	G1	1805 00 00 00	G1	1901 20 99 29	G3	1905 31 00 22	G3
1702 90 92 00	G1	1806 10 10 10	G3	1901 20 99 90	G3	1905 31 00 29	G3
1702 90 98 03	G3	1806 10 10 90	G3	1901 90 10 10	G1	1905 31 00 91	G3
1702 90 98 05	G3	1806 10 20 10	G3	1901 90 10 90	G1	1905 31 00 92	G3
1702 90 98 07	G3	1806 10 20 90	G3	1901 90 21 11	G3	1905 31 00 93	G3
1702 90 98 13	G3	1806 10 30 10	G3	1901 90 21 21	G3	1905 31 00 99	G3
1702 90 98 15	G3	1806 10 30 90	G3	1901 90 21 29	G3	1905 32 00 00	G3
1702 90 98 17	G3	1806 10 40 11	G3	1901 90 21 91	G3	1905 40 10 00	G3
1702 90 98 21	G3	1806 10 40 19	G3	1901 90 21 92	G3	1905 40 90 10	G3
1702 90 98 22	G3	1806 10 40 91	G3	1901 90 21 99	G3	1905 40 90 90	G3
1702 90 98 29	G3	1806 10 40 99	G3	1901 90 28 10	G3	1905 90 10 00	G3
1702 90 98 31	G3	1806 20 10 00	G3	1901 90 28 20	G3	1905 90 21 00	G3
1702 90 98 39	G3	1806 20 20 00	G3	1901 90 28 90	G3	1905 90 22 00	G3
1702 90 98 41	G3	1806 20 30 00	G3	1901 90 31 00	G3	1905 90 29 10	G3
1702 90 98 42	G3	1806 20 40 00	G3	1901 90 32 00	G3	1905 90 29 90	G3
1702 90 98 49	G3	1806 20 90 11	G3	1901 90 39 11	G3	1905 90 91 00	G3
1905 90 99 10	G3	2004 90 37 00	G3	2005 70 00 13	G3	2008 19 21 10	G3
1905 90 99 20	G3	2004 90 39 10	G3	2005 70 00 19	G3	2008 19 21 90	G3
1905 90 99 30	G3	2004 90 39 30	G3	2005 70 00 91	G3	2008 19 29 10	G3
1905 90 99 91	G3	2004 90 39 90	G3	2005 70 00 92	G3	2008 19 29 90	G3
1905 90 99 99	G3	2004 90 40 00	G3	2005 70 00 93	G3	2008 19 90 10	G3
2001 10 00 11	G1	2004 90 51 10	G2	2005 70 00 99	G3	2008 19 90 90	G3

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
2001 10 00 19	G1	2004 90 51 90	G2	2005 80 00 00	G3	2008 20 00 10	G2
2001 10 00 21	G1	2004 90 52 10	G2	2005 90 10 00	G3	2008 20 00 21	G2
2001 10 00 29	G1	2004 90 52 90	G2	2005 90 20 00	G3	2008 20 00 29	G2
2001 10 00 90	G1	2004 90 53 11	G3	2005 90 31 00	G2	2008 20 00 91	G2
2001 90 10 00	G1	2004 90 53 19	G3	2005 90 33 00	G2	2008 20 00 99	G2
2001 90 20 00	G1	2004 90 53 91	G2	2005 90 35 00	G3	2008 30 00 10	G2
2001 90 30 00	G3	2004 90 53 92	G2	2005 90 37 10	G3	2008 30 00 21	G2
2001 90 50 00	G1	2004 90 53 93	G2	2005 90 37 90	G3	2008 30 00 29	G2
2001 90 90 11	G1	2004 90 53 94	G2	2005 90 41 00	G3	2008 30 00 31	G2
2001 90 90 12	G1	2004 90 53 95	G2	2005 90 43 00	G3	2008 30 00 32	G2
2001 90 90 13	G1	2004 90 53 96	G2	2005 90 49 00	G3	2008 30 00 33	G2
2001 90 90 19	G1	2004 90 53 97	G2	2005 90 51 00	G2	2008 30 00 34	G2
2001 90 90 21	G1	2004 90 53 98	G2	2005 90 53 00	G3	2008 30 00 39	G2
2001 90 90 22	G1	2004 90 55 11	G3	2005 90 59 00	G3	2008 30 00 90	G2
2001 90 90 23	G1	2004 90 55 19	G3	2005 90 90 00	G3	2008 40 00 10	G2
2001 90 90 29	G1	2004 90 55 91	G3	2006 00 00 10	G2	2008 40 00 21	G2
2001 90 90 91	G1	2004 90 55 99	G3	2006 00 00 91	G2	2008 40 00 29	G2
2001 90 90 99	G1	2004 90 61 00	G3	2006 00 00 99	G2	2008 40 00 91	G2
2002 10 10 00	G3	2004 90 62 00	G3	2007 10 00 11	G3	2008 40 00 99	G2
2002 10 90 10	G3	2004 90 69 00	G3	2007 10 00 19	G3	2008 50 00 11	G2
2002 10 90 90	G3	2004 90 71 00	G3	2007 10 00 90	G3	2008 50 00 19	G2
2003 10 10 00	G2	2004 90 72 00	G3	2007 91 00 11	G3	2008 50 00 21	G2
2003 10 90 10	G2	2004 90 79 00	G3	2007 91 00 13	G3	2008 50 00 29	G2
2003 10 90 90	G2	2004 90 90 00	G3	2007 91 00 19	G3	2008 50 00 91	G2
2003 20 10 00	G2	2005 10 00 00	G3	2007 91 00 21	G3	2008 50 00 92	G2
2003 20 90 11	G2	2005 20 10 00	G3	2007 91 00 23	G3	2008 50 00 99	G2
2003 20 90 19	G2	2005 20 20 00	G1	2007 91 00 29	G3	2008 60 00 10	G2
2003 20 90 91	G2	2005 20 90 10	G3	2007 91 00 91	G3	2008 60 00 21	G2
2003 20 90 99	G2	2005 20 90 90	G3	2007 91 00 93	G3	2008 60 00 29	G2
2003 90 10 00	G2	2005 40 10 00	G3	2007 91 00 99	G3	2008 60 00 91	G2
2003 90 90 10	G2	2005 40 20 00	G3	2007 99 10 11	G3	2008 60 00 99	G2

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
2003 90 90 90	G2	2005 40 90 11	G3	2007 99 10 19	G3	2008 70 00 10	G2
2004 10 10 00	G3	2005 40 90 19	G3	2007 99 10 90	G3	2008 70 00 21	G2
2004 10 20 00	G2	2005 40 90 91	G3	2007 99 20 00	G1	2008 70 00 29	G2
2004 10 91 00	G1	2005 40 90 99	G3	2007 99 90 11	G3	2008 70 00 30	G2
2004 10 99 10	G3	2005 51 00 10	G3	2007 99 90 13	G3	2008 70 00 91	G2
2004 10 99 90	G3	2005 51 00 90	G3	2007 99 90 19	G3	2008 70 00 99	G2
2004 90 10 00	G3	2005 59 10 00	G3	2007 99 90 91	G3	2008 80 00 10	G2
2004 90 20 00	G3	2005 59 20 00	G3	2007 99 90 93	G3	2008 80 00 21	G2
2004 90 31 00	G3	2005 59 90 10	G3	2007 99 90 98	G3	2008 80 00 29	G2
2004 90 32 00	G3	2005 59 90 90	G3	2008 11 11 00	G3	2008 80 00 91	G2
2004 90 33 00	G2	2005 60 00 10	G2	2008 11 19 00	G3	2008 80 00 99	G2
2004 90 34 00	G3	2005 60 00 90	G2	2008 11 90 00	G3	2008 91 00 00	G2
2004 90 35 00	G3	2005 70 00 11	G3	2008 19 10 10	G3	2008 92 00 10	G2
2004 90 36 00	G3	2005 70 00 12	G3	2008 19 10 90	G3	2008 92 00 20	G2
2008 92 00 31	G2	2009 71 00 91	G3	2103 30 00 11	G2*	2202 10 00 11	G2*
2008 92 00 39	G2	2009 71 00 99	G3	2103 30 00 19	G2*	2202 10 00 19	G2*
2008 92 00 91	G2	2009 79 00 10	G1	2103 30 00 91	G2*	2202 10 00 90	G2*
2008 92 00 99	G2	2009 79 00 91	G2	2103 30 00 99	G2*	2202 90 00 11	G2*
2008 99 00 10	G2	2009 79 00 99	G2	2103 90 10 00	G2*	2202 90 00 19	G2*
2008 99 00 21	G2	2009 80 00 11	G3	2103 90 91 00	G2*	2202 90 00 90	G2*
2008 99 00 29	G2	2009 80 00 19	G3	2103 90 99 10	G2*	2203 00 10 00	G3
2008 99 00 31	G2	2009 80 00 22	G1	2103 90 99 91	G2*	2203 00 90 10	G3
2008 99 00 32	G2	2009 80 00 26	G3	2103 90 99 99	G2*	2203 00 90 90	G3
2008 99 00 39	G2	2009 80 00 28	G3	2104 10 10 00	G2*	2204 10 00 00	G3
2008 99 00 41	G2	2009 80 00 92	G1	2104 10 90 10	G2*	2204 21 00 10	G3
2008 99 00 42	G2	2009 80 00 96	G3	2104 10 90 91	G2*	2204 21 00 20	G3
2008 99 00 49	G2	2009 80 00 98	G3	2104 10 90 99	G2*	2204 21 00 31	G3
2008 99 00 51	G2	2009 90 00 11	G3	2104 20 00 10	G2*	2204 21 00 39	G3
2008 99 00 52	G2	2009 90 00 19	G3	2104 20 00 90	G2*	2204 21 00 41	G3
2008 99 00 59	G2	2009 90 00 21	G3	2105 00 00 10	G3	2204 21 00 49	G3
2008 99 00 61	G2	2009 90 00 29	G3	2105 00 00 90	G3	2204 21 00 51	G3

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
2008 99 00 69	G2	2009 90 00 91	G3	2106 10 00 00	G1	2204 21 00 59	G3
2008 99 00 91	G2	2009 90 00 99	G3	2106 90 10 00	G1	2204 21 00 70	G3
2008 99 00 99	G2	2101 11 00 11	G2*	2106 90 21 00	G2*	2204 21 00 91	G3
2009 11 10 00	G3	2101 11 00 19	G2*	2106 90 29 00	G2*	2204 21 00 99	G3
2009 11 90 00	G3	2101 11 00 90	G2*	2106 90 31 00	G2*	2204 29 00 10	G3
2009 12 10 00	G3	2101 12 10 00	G2*	2106 90 39 00	G2*	2204 29 00 20	G3
2009 12 90 00	G3	2101 12 20 00	G2*	2106 90 40 10	G3	2204 29 00 31	G3
2009 19 10 00	G3	2101 12 30 00	G2*	2106 90 40 20	G3	2204 29 00 39	G3
2009 19 90 00	G3	2101 12 90 10	G2*	2106 90 40 91	G3	2204 29 00 41	G3
2009 21 10 00	G3	2101 12 90 90	G2*	2106 90 40 92	G3	2204 29 00 49	G3
2009 21 90 00	G3	2101 20 10 00	G1	2106 90 40 93	G3	2204 29 00 51	G3
2009 29 10 00	G3	2101 20 20 00	G1	2106 90 40 99	G3	2204 29 00 59	G3
2009 29 90 00	G3	2101 20 30 00	G1	2106 90 50 00	G2*	2204 29 00 70	G3
2009 31 10 10	G3	2101 20 90 11	G1	2106 90 60 00	G2*	2204 29 00 91	G3
2009 31 10 90	G3	2101 20 90 19	G1	2106 90 71 11	G2*	2204 29 00 99	G3
2009 31 90 10	G3	2101 20 90 90	G1	2106 90 71 12	G2*	2204 30 00 00	G3
2009 31 90 90	G3	2101 30 10 10	G2*	2106 90 71 19	G2*	2205 10 00 10	G2*
2009 39 10 10	G3	2101 30 10 90	G2*	2106 90 72 00	G2*	2205 10 00 20	G2*
2009 39 10 90	G3	2101 30 90 10	G2*	2106 90 79 11	G2*	2205 10 00 90	G2*
2009 39 90 10	G3	2101 30 90 90	G2*	2106 90 79 12	G2*	2205 90 00 10	G2*
2009 39 90 90	G3	2102 10 00 10	G2*	2106 90 79 19	G2*	2205 90 00 20	G2*
2009 41 00 20	G1	2102 10 00 21	G2*	2106 90 79 90	G2*	2205 90 00 90	G2*
2009 41 00 91	G1	2102 10 00 29	G2*	2106 90 80 00	G2*	2206 00 00 10	G3
2009 41 00 99	G1	2102 10 00 30	G2*	2106 90 90 10	G2*	2206 00 00 21	G3
2009 49 00 20	G1	2102 10 00 90	G2*	2106 90 90 20	G2*	2206 00 00 29	G3
2009 49 00 91	G1	2102 20 00 11	G2*	2106 90 90 91	G2*	2206 00 00 30	G3
2009 49 00 99	G1	2102 20 00 19	G2*	2106 90 90 92	G2*	2206 00 00 91	G3
2009 50 00 10	G3	2102 20 00 30	G2*	2106 90 90 93	G2*	2206 00 00 99	G3
2009 50 00 90	G3	2102 20 00 40	G2*	2106 90 90 99	G2*	2207 10 00 00	G2*
2009 61 00 10	G3	2102 20 00 91	G2*	2201 10 00 11	G2*	2207 20 00 00	G2*
2009 61 00 90	G3	2102 20 00 99	G2*	2201 10 00 19	G2*	2208 20 00 10	G1

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
2009 69 00 10	G3	2102 30 00 00	G2*	2201 10 00 90	G2*	2208 20 00 90	G1
2009 69 00 90	G3	2103 10 00 00	G1	2201 90 10 00	G2*	2208 30 00 10	G1
2009 71 00 10	G1	2103 20 00 00	G2*	2201 90 90 00	G2*	2208 30 00 90	G1
2208 40 00 10	G1	2304 00 00 90	G3	2403 99 90 10	G2*	3301 90 90 00	G2*
2208 40 00 90	G1	2305 00 00 10	G2	2403 99 90 20	G2*	3302 10 10 00	G2*
2208 50 00 11	G1	2305 00 00 90	G2	2403 99 90 30	G2*	3302 10 20 00	G2*
2208 50 00 19	G1	2306 10 00 10	G1	2403 99 90 90	G2*	3302 10 30 00	G2*
2208 50 00 21	G1	2306 10 00 90	G2	2905 43 00 00	G1	3302 10 81 00	G2*
2208 50 00 29	G1	2306 20 00 00	G2	2905 44 00 10	G1	3302 10 89 00	G2*
2208 50 00 91	G1	2306 30 00 10	G2	2905 44 00 90	G1	3501 10 00 10	G2*
2208 50 00 99	G1	2306 30 00 90	G3	3301 11 00 10	G2*	3501 10 00 20	G2*
2208 60 00 21	G1	2306 41 00 11	G3	3301 11 00 90	G2*	3501 10 00 90	G2*
2208 60 00 29	G1	2306 41 00 19	G1	3301 12 00 10	G2*	3501 90 10 00	G2*
2208 60 00 91	G1	2306 41 00 91	G3	3301 12 00 90	G2*	3501 90 90 00	G2*
2208 60 00 99	G1	2306 41 00 92	G1	3301 13 00 10	G2*	3502 11 00 10	G2*
2208 70 00 21	G1	2306 41 00 99	G1	3301 13 00 90	G2*	3502 11 00 90	G2*
2208 70 00 29	G1	2306 49 00 11	G3	3301 14 00 10	G2*	3502 19 00 10	G2*
2208 70 00 91	G1	2306 49 00 19	G1	3301 14 00 90	G2*	3502 19 00 90	G2*
2208 70 00 99	G1	2306 49 00 91	G3	3301 19 00 11	G2*	3502 20 00 10	G2*
2208 90 00 12	G1	2306 49 00 92	G1	3301 19 00 13	G2*	3502 20 00 91	G2*
2208 90 00 18	G1	2306 49 00 99	G1	3301 19 00 19	G2*	3502 20 00 93	G2*
2208 90 00 22	G1	2306 50 00 00	G2	3301 19 00 90	G2*	3502 20 00 99	G2*
2208 90 00 28	G1	2306 60 00 00	G2	3301 21 00 11	G2*	3502 90 00 10	G2*
2208 90 00 32	G1	2306 70 00 00	G2	3301 21 00 19	G2*	3502 90 00 20	G2*
2208 90 00 38	G1	2306 90 10 00	G1	3301 21 00 90	G2*	3502 90 00 90	G2*
2208 90 00 41	G1	2306 90 20 00	G2	3301 22 00 10	G2*	3503 00 00 10	G2*
2208 90 00 49	G1	2306 90 31 00	G2	3301 22 00 90	G2*	3503 00 00 21	G2*
2208 90 00 61	G1	2306 90 38 00	G1	3301 23 00 10	G2*	3503 00 00 29	G2*
2208 90 00 68	G1	2306 90 80 00	G1	3301 23 00 90	G2*	3503 00 00 30	G2*
2208 90 00 71	G1	2307 00 00 10	G1	3301 24 00 10	G2*	3503 00 00 90	G2*
2208 90 00 79	G1	2307 00 00 90	G1	3301 24 00 90	G2*	3504 00 00 00	G2*

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
2208 90 00 91	G1	2308 00 10 00	G1	3301 25 11 00	G2*	3505 10 10 00	G2*
2208 90 00 98	G1	2308 00 20 00	G1	3301 25 19 00	G2*	3505 10 20 00	G2*
2209 00 00 10	G2*	2308 00 90 00	G1	3301 25 90 00	G2*	3505 10 30 00	G2*
2209 00 00 90	G2*	2309 10 00 00	G1	3301 26 00 10	G2*	3505 10 90 00	G2*
2301 10 00 00	G1	2309 90 10 00	G1	3301 26 00 90	G2*	3505 20 10 00	G2*
2301 20 00 00	G3	2309 90 90 10	G1	3301 29 11 00	G2*	3505 20 20 00	G2*
2302 10 00 10	G1	2309 90 90 20	G1	3301 29 13 00	G2*	3505 20 90 00	G2*
2302 10 00 91	G1	2309 90 90 30	G1	3301 29 18 11	G2*	3809 10 10 10	G2*
2302 10 00 99	G1	2309 90 90 40	G1	3301 29 18 12	G2*	3809 10 10 90	G2*
2302 20 00 10	G1	2309 90 90 50	G1	3301 29 18 21	G2*	3809 10 91 00	G2*
2302 20 00 91	G1	2309 90 90 60	G1	3301 29 18 29	G2*	3809 10 99 00	G2*
2302 20 00 99	G1	2309 90 90 70	G1	3301 29 18 30	G2*	3823 11 00 00	G1
2302 30 00 10	G1	2309 90 90 81	G1	3301 29 18 50	G2*	3823 12 00 00	G1
2302 30 00 90	G1	2401 10 00 00	G2	3301 29 18 70	G2*	3823 13 00 00	G1
2302 40 00 10	G1	2401 20 00 00	G2	3301 29 90 00	G2*	3823 19 00 10	G1
2302 40 00 90	G1	2401 30 00 00	G2	3301 30 00 00	G2*	3823 19 00 90	G1
2302 50 00 10	G1	2402 10 00 00	G2*	3301 90 10 00	G2*	3823 70 10 00	G1
2302 50 00 90	G1	2402 20 00 00	G2*	3301 90 20 00	G2*	3823 70 90 90	G1
2303 10 00 00	G3	2402 90 00 10	G2*	3301 90 30 10	G2*	3824 60 00 10	G1
2303 20 00 10	G1	2402 90 00 90	G2*	3301 90 30 20	G2*	3824 60 00 90	G1
2303 20 00 90	G1	2403 10 00 00	G2*	3301 90 30 30	G2*	4101 20 11 00	G2*
2303 30 00 00	G1	2403 91 00 00	G2*	3301 90 30 40	G2*	4101 20 19 10	G1
2304 00 00 10	G2	2403 99 10 00	G2*	3301 90 30 90	G2*	4101 20 19 21	G1
4101 20 19 29	G1	4101 90 90 99	G1	5102 11 00 00	G1		
4101 20 19 31	G1	4102 10 00 11	G1	5102 19 00 10	G1		
4101 20 19 39	G1	4102 10 00 12	G1	5102 19 00 20	G1		
4101 20 19 41	G1	4102 10 00 19	G1	5102 19 00 90	G1		
4101 20 19 49	G1	4102 10 00 91	G1	5102 20 00 00	G1		
4101 20 19 51	G1	4102 10 00 92	G1	5103 10 00 00	G1		
4101 20 19 59	G1	4102 10 00 99	G1	5103 20 00 10	G1		
4101 20 19 91	G1	4102 21 10 00	G2*	5103 20 00 91	G1		

▼M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
4101 20 19 92	G1	4102 21 90 10	G1	5103 20 00 99	G1		
4101 20 19 99	G1	4102 21 90 90	G1	5103 30 00 10	G1		
4101 20 80 00	G1	4102 29 10 00	G2*	5103 30 00 91	G1		
4101 20 91 00	G1	4102 29 90 10	G1	5103 30 00 99	G1		
4101 20 93 00	G1	4102 29 90 90	G1	5201 00 00 10	G1		
4101 20 94 00	G1	4103 10 10 00	G2*	5201 00 00 91	G1		
4101 20 99 00	G1	4103 10 90 10	G1	5201 00 00 99	G1		
4101 50 10 00	G2*	4103 10 90 20	G1	5202 10 00 10	G1		
4101 50 90 11	G1	4103 10 90 30	G1	5202 10 00 90	G1		
4101 50 90 18	G1	4103 10 90 90	G1	5202 91 00 00	G1		
4101 50 90 19	G1	4103 20 10 00	G2*	5202 99 00 00	G1		
4101 50 90 21	G1	4103 20 90 10	G1	5203 00 10 10	G1		
4101 50 90 29	G1	4103 20 90 90	G1	5203 00 10 20	G1		
4101 50 90 31	G1	4103 30 10 00	G2*	5203 00 10 90	G1		
4101 50 90 39	G1	4103 30 90 10	G1	5203 00 90 00	G1		
4101 50 90 41	G1	4103 30 90 90	G1	5301 10 00 00	G1		
4101 50 90 49	G1	4103 90 10 00	G2*	5301 21 00 00	G1		
4101 50 90 51	G1	4103 90 90 11	G1	5301 29 00 10	G1		
4101 50 90 52	G1	4103 90 90 12	G1	5301 29 00 90	G1		
4101 50 90 59	G1	4103 90 90 19	G1	5301 30 00 10	G1		
4101 50 90 91	G1	4103 90 90 92	G1	5301 30 00 90	G1		
4101 50 90 92	G1	4103 90 90 99	G1	5302 10 00 00	G1		
4101 50 90 93	G1	4301 10 00 00	G1	5302 90 10 00	G1		
4101 50 90 99	G1	4301 30 00 00	G1	5302 90 20 00	G1		
4101 90 10 00	G2*	4301 60 00 00	G1	5302 90 30 00	G1		
4101 90 90 11	G1	4301 70 00 00	G1	5302 90 80 00	G1		
4101 90 90 12	G1	4301 80 10 00	G1				
4101 90 90 19	G1	4301 80 20 00	G1				
4101 90 90 21	G1	4301 80 30 00	G1				
4101 90 90 22	G1	4301 80 90 00	G1				
4101 90 90 29	G1	4301 90 00 00	G1				

▼ M6

Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)	Codice marocchino	Tratta- mento (a)
4101 90 90 31	G1	5001 00 00 00	G1				
4101 90 90 39	G1	5002 00 00 00	G1				
4101 90 90 41	G1	5003 10 00 00	G1				
4101 90 90 49	G1	5003 90 00 10	G1				
4101 90 90 51	G1	5003 90 00 90	G1				
4101 90 90 59	G1	5101 11 00 10	G1				
4101 90 90 61	G1	5101 11 00 90	G1				
4101 90 90 62	G1	5101 19 00 10	G1				
4101 90 90 69	G1	5101 19 00 90	G1				
4101 90 90 91	G1	5101 21 00 00	G1				
4101 90 90 92	G1	5101 29 00 00	G1				
4101 90 90 93	G1	5101 30 00 00	G1				

Elenco 2: Prodotti soggetti a liberalizzazione con contingenti

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci (1)	Riduzione del da- zio doganale NPF (%)	Contingente tarif- fario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
	0105 11 90 00	Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g	100 %	600	Articolo 2, § 3
	0401 30 00 11 0401 30 00 19 0401 30 00 20 0401 30 00 30 0401 30 00 40 0401 30 00 99	Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	88,50 %	1 000	Articolo 2, § 3
Ex	0402 10 11 10	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	50 %	7 000	Articolo 2, § 3
Ex	0402 10 11 90				
Ex	0402 10 18 00				
Ex	0402 10 20 10				
Ex	0402 10 20 91				
Ex	0402 10 20 99				
Ex	0402 10 12 00	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	50 %		

▼ M6

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci (1)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	0402 91 00 10	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % (ad esclusione del latte e delle creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)	38,60 %	2 600	Articolo 2, § 3
Ex	0402 91 00 91				
Ex	0402 91 00 99				
	0402 99 00 11 0402 99 00 12 0402 99 00 19 0402 99 00 21 0402 99 00 22 0402 99 00 29 0402 99 00 91 0402 99 00 92 0402 99 00 99	Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	90,90 %	1 000	Articolo 2, § 3
Ex	0403 90 40 00	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	79,80 %	300	Articolo 2, § 3
Ex	0403 90 51 00				
Ex	0403 90 59 00				
Ex	0403 90 60 00				
Ex	0403 90 70 00				
Ex	0403 90 81 00				
Ex	0403 90 89 00				
Ex	0403 90 91 00				
Ex	0403 90 99 00				
	0405 10 00 10 0405 10 00 90	Burro	100 %	16 000	Articolo 2, § 3
	0405 20 00 00	Paste da spalmare lattiere	80 %		
	0406 20 00 10 0406 20 00 21 0406 20 00 29 0406 20 00 30 0406 20 00 40 0406 20 00 90 0406 20 00 50	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	65,30 %	100	Articolo 2, § 3
	0406 30 00 00	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	65,30 %	350	Articolo 2, § 3
	0406 40 00 00	Formaggi a pasta erborinata	65,30 %	100	Articolo 2, § 3
	0406 90 19 19 0406 90 19 99 0406 90 90 10 0406 90 90 91 0406 90 90 99	Altri formaggi esclusi quelli destinati alla trasformazione della voce NC 0406 90 01	100 %	1 000	Articolo 2, § 3

▼ M6

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci (1)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
	0406 90 19 11 0406 90 19 91 0406 90 19 93	Altri formaggi destinati alla trasformazione	100 %	300	Articolo 2, § 3
Ex	0407 00 10 00	Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchini o di oche)	100 %	200	Articolo 2, § 3
	0408 99 00 10	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, per uso alimentare (eccetto le uova essiccate e tuorli)	50 %	90	Articolo 2, § 3
	0409 00 00 10 0409 00 00 90	Miele naturale	30 %	500	Articolo 2, § 3
Ex	0712 90 99 00	Carote e altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	50 %	150	Articolo 2, § 3
	0713 10 99 10 0713 10 99 20 0713 10 99 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i piselli destinati alla semina)	24 %	350	Articolo 2, § 3
	0713 33 90 10 0713 33 90 90	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i fagioli destinati alla semina)	50 %	150	Articolo 2, § 3
	0713 90 90 90	Altri legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, diversi da quelli da semina	42 %	3 600	Articolo 2, § 3
	0802 22 00 10 0802 22 00 90	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.) fresche o secche, sgusciate, anche decorticate	100 %	100	Articolo 2, § 3
	0804 40 00 00	Avocadi, freschi o secchi	44,2 %	1 000	Articolo 2, § 3
	0806 20 00 10 0806 20 00 90	Uve, secche	44,2 %	100	Articolo 2, § 3
	0808 20 19 10	Pere, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile	100 %	300	Articolo 2, § 3
	0813 20 00 00	Prugne, secche	100 %	200	Articolo 2, § 3
	1005 90 00 00	Granturco non destinato alla semina	100 %	9 000	Articolo 2, § 3
	1006 30 10 00 1006 30 90 00	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	100 %	200	Articolo 2, § 3
	1108 12 00 00	Amido di granturco	23,1 %	1 000	Articolo 2, § 3

▼ M6

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci (1)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	1507 90 00 00	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, condizionati	100 %	100	Articolo 2, § 3
Ex	1514 19 00 00	Oli di ravizzone o di colza greggi a basso tenore di acido erucico, «oli fissi con un tenore di acido erucico inferiore al 2 %», e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi e gli oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana), condizionati	100 %	600	Articolo 2, § 3
	2003 10 10 00 2003 10 90 10 2003 10 90 90 2003 90 10 00 2003 90 90 10 2003 90 90 90	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	100 %	200	Articolo 2, § 3
	2004 10 20 00	Patate, semplicemente cotte, congelate	100 %	2 000	Articolo 2, § 3
	2005 40 10 00 2005 40 20 00 2005 40 90 11 2005 40 90 19 2005 40 90 91 2005 40 90 99 2005 51 00 10 2005 51 00 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	50 %	300	Articolo 2, § 3
	2005 70 00 11 2005 70 00 12 2005 70 00 13 2005 70 00 19 2005 70 00 91 2005 70 00 92 2005 70 00 93 2005 70 00 99	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	30 %	100	Articolo 2, § 3
Ex	2007 10 00 11	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, escluse quelle di agrumi, fragole e albicocche	50 %	600	Articolo 2, § 3
Ex	2007 10 00 19				
Ex	2007 10 00 90				
Ex	2007 99 10 11				
Ex	2007 99 10 19				
Ex	2007 99 10 90				
Ex	2007 99 90 91				
Ex	2007 99 90 93				

▼ **M6**

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci (1)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	2008 19 21 10	Mandorle e pistacchi, tostati, e frutta a guscio e altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	50 %	200	Articolo 2, § 3
Ex	2008 19 21 90				
Ex	2008 19 90 10				
Ex	2008 19 90 90				
	2008 70 00 30	Pesche, comprese le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri	50 %	300	Articolo 2, § 3
Ex	2009 80 00 11	Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, concentrati	100 %	1 000	Articolo 2, § 3
Ex	2009 80 00 19				
Ex	2009 80 00 96				
Ex	2009 80 00 98				
Ex	2009 90 00 99	Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi (diversi dalle mele, pere, agrumi, ananassi e frutta tropicale, senza zuccheri addizionati)	100 %	300	Articolo 2, § 3
	2204 10 00 00	Vini spumanti	53,80 %	3 000 hl	Articolo 2, § 3
	2204 21 00 10	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	53,80 %	6 000 hl	Articolo 2, § 3
	2204 21 00 20				
	2204 21 00 31				
	2204 21 00 39				
	2204 21 00 41				
	2204 21 00 49				
	2204 21 00 51				
	2204 21 00 59				
	2204 21 00 70				
	2204 21 00 91				
	2204 21 00 99				
	2204 29 00 10	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri	53,80 %	12 000 hl	Articolo 2, § 3
	2204 29 00 20				
	2204 29 00 31				
	2204 29 00 39				
	2204 29 00 41				
	2204 29 00 49				
	2204 29 00 51				
	2204 29 00 59				
	2204 29 00 70				
	2204 29 00 91				
	2204 29 00 99				

▼ M6

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	2401 10 00 00	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati	100 %	600	Articolo 2, § 3
Ex	2401 20 00 00	Tabacchi «dark air cured», non scostolati			
		Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, ma non altrimenti lavorati			

⁽¹⁾ Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata del codice SA o marocchino. Se il codice SA o marocchino è preceduto dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente designazione.

Elenco 3: Prodotti non liberalizzati

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	0102 90 10 00	Vitelli, esclusi i vitelli da latte, di peso inferiore a 150 kg (*)	Tasso: 2,5 %	40 000 capi	Articolo 2, § 4
	0102 90 39 00 0102 90 41 00 0102 90 49 00	Tori della specie domestica, esclusi i torelli e i tori da combattimento (*)	40 %	100	Articolo 2, § 4
	0104 10 90 10	Ovini della specie domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (*)	40 %	50	Articolo 2, § 4
	0104 20 90 10	Caprini della specie domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (*)	40 %	50	Articolo 2, § 4
	0201 20 11 10 0201 20 19 10 0201 30 11 10 0201 30 19 10 0202 20 10 10 0202 30 19 10	Carni bovine di qualità pregiata, destinate agli alberghi e ai ristoranti classificati (*)	100 % in 5 anni con rate del 20	4 000	Articolo 2, § 4
	0201 10 00 11 0201 10 00 19 0201 20 11 90 0201 20 19 90 0201 30 11 90 0202 10 00 10 0202 20 10 90 0202 30 19 90	Carni bovine standard	100 % in 10 anni con rate del 10	1 000 + 100 tonnellate/anno per 5 anni ^(A)	Articolo 2, § 4

▼ **M6**

Codice SA o marocchino	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
		a	b	c
0204 10 00 10 0204 30 00 10	Carni ovine e caprine, ad eccezione delle carni di pecora e di capra	30 %	illimitato	
0207 11 00 00 0207 12 00 00 0207 24 00 00 0207 25 00 00	Polli, galli e tacchini, interi, refrigerati o congelati (*)	50 % + 5 % annuo per 10 anni ^(B)	400	Articolo 2, § 4
0207 13 00 29 0207 14 92 91	Cosce e ali di polli e di galli, in pezzi non disossati, refrigerati o congelati (*)	50 % + 5 % annuo per 10 anni ^(B)	400	Articolo 2, § 4
0207 14 92 12	Carni di cosce di pollo intere senza pelle, disossate ma non meccanicamente disossate, congelate (*)	50 % + 5 % annuo per 10 anni ^(B)	500	Articolo 2, § 4
0207 14 92 19	Altre carni di polli e di galli, disossate ma non meccanicamente disossate, non tritate, congelate (*)	50 % + 5 % annuo per 10 anni ^(B)	700	Articolo 2, § 4
0207 14 10 00	Carni di pollo e di tacchino disossate, tritate e congelate (*)	70 %	100	Articolo 2, § 4
0207 27 10 00	Carni di tacchino disossate, tritate e congelate (*)	50 %	1 400	Articolo 2, § 4
0401 10 00 91 0401 20 00 91 0401 30 00 91	Latte conservato diversamente condizionato (UHT)	100 %	1 500	Articolo 2, § 4
0402 21 11 00 0402 21 19 00 0402 21 90 10 0402 21 90 91 0402 21 90 99	Latte intero in polvere	20,20 %	3 200	Articolo 2, § 4
0402 21 19 00 0402 21 90 99	Latte intero in polvere, in imballaggi di peso superiore a 5 kg, non condizionati per la vendita al dettaglio	70 %	200	Articolo 2, § 4
0713 50 90 10 0713 50 90 90	Fave/favette secche in grani escluse quelle destinate alla semina	50 %	2 000	Articolo 2, § 4
0802 11 00 91 0802 11 00 99 0802 12 00 91 0802 12 00 99	Mandorle dolci, fresche o secche	100 %	200	Articolo 2, § 4

▼ **M6**

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	0808 10 10 00	Mele, fresche, dal 1° febbraio al 31 maggio (categoria extra)	100 %	4 000	Articolo 2, § 4
Ex	0808 10 90 10				
Ex	0808 10 90 20				
Ex	0808 10 90 90				
	1001 10 90 10 1001 10 90 90	Frumento duro (da agosto a maggio)	25 %	50 000	Articolo 2, § 4
	1001 90 90 10 1001 90 90 90	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina	38 % Articolo 3, § 3	Articolo 3, §1 e §2 ⁽²⁾	Articolo 2, § 4
	1101 00 90 00 1103 11 00 20 1103 11 00 50	Derivati del frumento tenero: farine, semole	38 %	100	Articolo 2, § 4
	1101 00 10 00 1103 11 00 30 1103 11 00 80 1103 11 00 01 1103 11 00 09 1103 11 00 41 1103 11 00 49	Derivati del frumento duro: farine, semole...	100 % in 10 rate del 10 %	100	Articolo 2, § 4
Ex	1509 10 00 10/90	Olio di oliva extravergine	100 %	1 500	Articolo 2, § 4
Ex	1509 10 00 10/90	Olio di oliva vergine	100 %	500	Articolo 2, § 4
	1601 00 10 00 1601 00 99 10 1601 00 99 90 1602 20 00 21 1602 20 00 23 1602 20 00 29 1602 20 00 91 1602 20 00 99 1602 31 00 10 1602 31 00 91 1602 31 00 99 1602 32 10 00 1602 32 90 00 1602 39 00 10 1602 50 00 90 1602 90 00 91 1602 90 00 92 1602 90 00 99	Salumi (*)	Tasso: 10 %	1 000	Articolo 2, § 4

▼ **M6**

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci (¹)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
	1902 11 00 10 1902 11 00 90 1902 19 00 19 1902 19 00 99 1902 20 00 10 1902 20 00 20 1902 20 00 30 1902 20 00 91 1902 20 00 99 1902 30 00 00 1902 40 11 10 1902 40 11 91 1902 40 11 99 1902 40 19 00 1902 40 91 10 1902 40 91 91 1902 40 91 99 1902 40 99 00	Paste alimentari	28,6 % (100 % in modo lineare su 6 anni)	1 500	Articolo 2, § 4
	1902 11 00 10 1902 11 00 90 1902 19 00 19 1902 19 00 99 1902 20 00 10 1902 20 00 20 1902 20 00 30 1902 20 00 91 1902 20 00 99 1902 30 00 00 1902 40 11 10 1902 40 11 91 1902 40 11 99 1902 40 19 00 1902 40 91 10 1902 40 91 91 1902 40 91 99 1902 40 99 00	Paste alimentari	28,60 %	3 050	Articolo 2, § 4
	1902 11 00 20	Vermicelli di riso	100 %	100	Articolo 2, § 4
	1902 11 00 30 1902 19 00 11 1902 19 00 91	Paste dietetiche contenenti glutine	100 %	200	Articolo 2, § 4

▼ **M6**

Codice SA o marocchino		Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)	Dazio doganale fuori contingente
			a	b	c
Ex	2002 90 10 00	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi) in imballaggi netti superiori a 25 kg	100 %	1 000	Articolo 2, § 4
Ex	2002 90 90 11				
Ex	2002 90 90 19				
Ex	2002 90 90 91				
Ex	2002 90 90 99				
	2309 90 90 89	Mangimi composti per animali	50 % (100 % dopo 10 anni) ^(B)	30 000	Articolo 2, § 4

⁽¹⁾ Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata del codice SA o marocchino. Se il codice SA o marocchino è preceduto dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Qualora la produzione marocchina di frumento tenero (P) dovesse superare 2,1 milioni di tonnellate, questo contingente (Q) sarà ridotto secondo la seguente formula: $Q \text{ (milioni di tonnellate)} = 2,59 - 0,73 * P \text{ (milioni di tonnellate)}$, fino ad un minimo di 400 000 tonnellate per una produzione marocchina uguale o superiore a 3 000 000 di tonnellate.

^(A) L'aumento del contingente è operato a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

^(B) I dazi doganali relativi ai prodotti saranno ridotti del 50 % a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. I dazi doganali residui saranno smantellati in modo lineare in 9 rate uguali (10° anno: 0 %).

^(*) Conformemente al disciplinare specifico relativo alle categorie di carni e alle disposizioni zootecniche di importazione approvate dalle parti al momento della firma dell'accordo.

▼ M6*ALLEGATO***Dichiarazione comune**

Le parti si accordano affinché il meccanismo dei prezzi d'entrata sia mantenuto entro i termini previsti dal presente accordo. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea accordi concessioni più favorevoli per quanto concerne i prezzi d'entrata a uno dei paesi partner mediterranei, essa si impegna ad avviare consultazioni immediate al fine di accordare le stesse condizioni al Marocco.

Per i prodotti di cui ai codici NC 0703 20 00 e 0805 20 10, le due parti avvieranno consultazioni al fine di migliorare le condizioni di accesso di questi prodotti qualora siano raggiunti i livelli dei contingenti fissati nella colonna «b» dell'allegato del protocollo n. 1.

▼ **M4****PROTOCOLLO 4**

**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai
metodi di cooperazione amministrativa**

SOMMARIO**TITOLO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II**DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»**

Articolo 2 Requisiti di carattere generale
 Articolo 3 Cumulo nella Comunità
 Articolo 4 Cumulo in Marocco
 Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
 Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
 Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
 Articolo 8 Unità da prendere in considerazione
 Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
 Articolo 10 Assortimenti
 Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III**REQUISITI TERRITORIALI**

Articolo 12 Principio della territorialità
 Articolo 13 Trasporto diretto
 Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV**RESTITUZIONE O ESENZIONE**

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione
da tali dazi

TITOLO V**PROVA DELL'ORIGINE**

Articolo 16 Requisiti di carattere generale
 Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
delle merci EUR.1 o EUR-MED
 Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle
merci EUR.1 o EUR-MED
 Articolo 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione
delle merci EUR.1 o EUR-MED

▼ M4

Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Separazione contabile
Articolo 22	Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED
Articolo 23	Esportatore autorizzato
Articolo 24	Validità della prova dell'origine
Articolo 25	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26	Importazione con spedizioni scaglionate
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 27 <i>bis</i>	Dichiarazione del fornitore
Articolo 28	Documenti giustificativi
Articolo 29	Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
Articolo 30	Discordanze ed errori formali
Articolo 31	Importi espressi in euro

TITOLO VI**MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 32	Assistenza reciproca
Articolo 33	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 33 <i>bis</i>	Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Articolo 34	Composizione delle controversie
Articolo 35	Sanzioni
Articolo 36	Zone franche

TITOLO VII**CEUTA E MELILLA**

Articolo 37	Applicazione del protocollo
Articolo 38	Condizioni particolari

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 39	Modifiche del protocollo
Articolo 40	Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco degli allegati

Allegato I:	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Allegato II:	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato IIIa:	Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

▼ M4

Allegato IIIb: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Allegato IVa: Testo della dichiarazione su fattura

Allegato IVb: Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

Allegato V: Modello della dichiarazione del fornitore

Allegato VI: Modello della dichiarazione a lungo termine del fornitore

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

▼ **M4**

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità o del Marocco, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Marocco;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Marocco;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

▼ **M4**

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»*Articolo 2***Requisiti di carattere generale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
- c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del Marocco:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti in Marocco in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

3. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra il Marocco, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall'altra.

*Articolo 3***Cumulo nella Comunità**

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)⁽¹⁾, dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

⁽¹⁾ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

▼ **M4**

3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4 *bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

La Comunità fornisce al Marocco, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Cumulo in Marocco

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ⁽¹⁾, dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a

⁽¹⁾ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

▼ **M4**

quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Marocco non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Marocco soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Marocco.

4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Marocco, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

Il Marocco fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼ **M4***Articolo 5***Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Marocco:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Marocco, dalle loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Marocco;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Marocco;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

▼M4

- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco;
- e
- e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco.

*Articolo 6***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati, a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

*Articolo 7***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

▼ M4

- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Marocco su quel prodotto.

*Articolo 8***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

▼M4

2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

*Articolo 9***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 10***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 11***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 12***Principio della territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Marocco sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

▼ **M4**

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco sui materiali esportati dalla Comunità o dal Marocco e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Marocco o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Marocco compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

▼M4

8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

*Articolo 13***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Marocco direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
 - e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

*Articolo 14***Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Marocco beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

▼M4

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Marocco;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

*Articolo 15***Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Marocco, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Marocco ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

▼ M4

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o del Marocco senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

7. In deroga al paragrafo 1, il Marocco può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco;
- b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE*Articolo 16***Requisiti di carattere generale**

1. I prodotti originari della Comunità importati in Marocco e i prodotti originari del Marocco importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
- b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

▼ **M4**

c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

*Articolo 17***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

- se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
- se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,

▼ **M4**

- se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 *bis*, e all'articolo 4, paragrafo 4 *bis*, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
- i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
- i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

- se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

«CUMULATION APPLIED WITH ...» (nome del paese/dei paesi),

- se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

«NO CUMULATION APPLIED».

7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

▼ **M4***Articolo 18***Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED**

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ... [data e luogo del rilascio]».

6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

*Articolo 19***Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

▼M4

2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

*Articolo 20***Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Marocco, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Marocco. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

*Articolo 21***Separazione contabile**

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).

2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

▼ **M4***Articolo 22***Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED**

1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

— se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,

— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 *bis*, e all'articolo 4, paragrafo 4 *bis*, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

▼M4

- se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

«CUMULATION APPLIED WITH ...» (nome del paese/dei paesi),

- se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

«NO CUMULATION APPLIED».

5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

▼M4

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

*Articolo 24***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 25***Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

*Articolo 26***Importazione con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

▼M4*Articolo 27***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 27 bis***Dichiarazione del fornitore**

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o del Marocco e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

▼ M4

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 27 *bis*, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Marocco, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

▼M4

- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco in applicazione dell'articolo 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;
- f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.

*Articolo 29***Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

2 bis. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 *bis*, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27 *bis*, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

▼ **M4***Articolo 31***Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Marocco o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Marocco. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 32***Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Marocco si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.

▼M4

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Marocco si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 33***Controllo delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

*Articolo 33 bis***Controllo delle dichiarazioni del fornitore**

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

▼M4

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

*Articolo 34***Composizione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 *bis* che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 35***Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 36***Zone franche**

1. La Comunità e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

▼M4

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca accompagnati da una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII**CEUTA E MELILLA***Articolo 37***Applicazione del protocollo**

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari del Marocco importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Marocco riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

*Articolo 38***Condizioni particolari**

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari del Marocco o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

▼M4

- 2) prodotti originari del Marocco:
- a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco;
 - b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
 - oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Marocco» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 39***Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 40***Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Marocco oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

▼M4*ALLEGATO I***NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II****Nota 1**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

Esempio:

un motore della voce 8407, per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

▼ **M4**

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

▼ M4

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le successive note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,

▼ M4

- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene),
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

▼ M4*Esempio:*

un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

▼ M4**Nota 7**

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

▼ M4

- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

▼M5

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, – tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di lime e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: – tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	– Grassi di ossa o grassi di carcami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	
	– altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
	– Grassi di ossa o grassi di carcami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506	
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506		
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti		
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:			
	– Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
	– Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515		
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti		
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui:		
		– tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e		
		– tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513		
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui:		
		– tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e		
		– tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513		
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione:		
		– a partire da animali del capitolo 1, e/o		
		– in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:			
	– Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702		
	– Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari		
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – Estratti di malto – altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi – contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: – tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, – in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
2009	– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco – Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata – Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; – Farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o	(4)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti		
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari		
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e – in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume		
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e – in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto		
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute		
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: – tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti		
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario		
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari		
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia		
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata		
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato		
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)		
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica		
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti		
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi		

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetra- borato di disodio pentaidrato		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulenici), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: – Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
3003 e 3004	– altri		
	– – Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– – Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3006	– altri – Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo – Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili – di plastica – in tessuto – Dispositivi per stomia	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o – materiali chimici o paste tessili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: – nitrato di sodio – calciocianamide – solfato di potassio – solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽⁵⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oloresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un “gruppo” ⁽⁶⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici – altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: – gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, – gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e – i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Eteri ed esteri di amidi o di fecole – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	– Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	“Gomme-esteri”	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3807	Pece nera (pece di catrame di legno)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pep-tizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
3812	Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali			

▼M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione – Alcoli grassi industriali Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: – I seguenti prodotti di questa voce: – – Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali – – Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – – Scambiatori di ioni – – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche – – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas – – Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – – Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – Olio di flemma e olio di Dippel – – Miscele di sali aventi differenti anioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	– Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto- – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero – altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	– Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) – Poliestere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: – Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie – altri: – – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero – – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	– Lastre o pellicole ionomere – Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁷⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre “crêpe” di gomma per suole	Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:		
	– Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamene, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di bu-della	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: – Tavole, croci e manufatti simili – altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite		
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302		
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:			

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da ex 4410 a ex 4413	– Levigato o incollato con giunture di testa – Liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno – Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409		
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501		
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		

▼M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
4816	Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
ex capitolo 49	Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
4909	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911		
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: – Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta		
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: – contenenti fili di gomma – altri	– fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco, – filati di iuta, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco, – fibre naturali,	

▼ M5

(1)	(2)	(3) o (4)
		– fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: – contenenti fili di gomma – Altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decattissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco, – fibre naturali, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta		
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: – Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, – fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o – materiali chimici o paste tessili		
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamine o forme simili delle voci NC 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
5605	– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili – altri Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta	
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: – di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– di altri feltri – altri	Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco o di iuta, – filati di filamenti sintetici o artificiali – fibre naturali, o – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: – elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decattaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione:		
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati		
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:			
	– Contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati		
	– altri	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili		
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o		
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, deca-tissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁴⁾		
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:			
	– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati		

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: – Tessuti a maglia – Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili – altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: – Reticelle ad incandescenza, impregnate – altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 – Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾: – filati di cocco, – i seguenti materiali: – – filato di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾ – – filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, – – filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, – – monofilato di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾, – – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), – – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽⁸⁾, – – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, – – fibre naturali, – – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	– materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: – ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta – altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: – ricamati – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: – ricamati – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato – Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati – altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:			
	– in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ :		
		– fibre naturali, o		
		– materiali chimici o paste tessili		
	– altri:			
	– – ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾		
		o		
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾		
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ :		
		– fibre naturali,		
		– fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o		
		– materiali chimici o paste tessili		
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:			
	– non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽⁹⁾ ⁽⁴⁾ :		
		– fibre naturali, o		
		– materiali chimici o paste tessili		
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽⁴⁾		
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttori secondo gli standard del SEMI (¹¹)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	(4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o – lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206		
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206		
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224		
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustre) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati		
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:			
	– rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
	– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame		
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione:		
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione:		
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione:		
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
		o		
		Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio		
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie, reti e materiali simili, di fili di alluminio, e le lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato			
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7801	Piombo greggio: – Piombo raffinato – altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati		
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:		
	– Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8202 e 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni		
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni		
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni		
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spaltatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: – Rulli compressori – altri	– entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
		– entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e – il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (per esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	– Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori – macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori – strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile, loro parti e accessori – forme, per formare ad iniezione o per compressione – macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
		– entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	– Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– schede di prossimità e “schede intelligenti” con due o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– “schede intelligent” con un circuito integrato elettronico	– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
8528	– monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 – altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: – Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica – Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 – Altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
8536	– Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V – connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche – di materie plastiche – di ceramica – di rame	entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8542	Circuiti integrati elettronici – Circuiti integrati monolitici – multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo – altri	– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo – Microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 87	Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"): – con motore a pistone alternativo di cilindrata: – – inferiore o uguale a 50 cm ³ – – superiore a 50 cm ³ – altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
		– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la micro-proiezione	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:			
	– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:			
	– Parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9105	Svegliate, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	o (4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: – Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che: – il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le grante ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce	

▼ M5

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscini per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione:		
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		
		– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi		
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

(¹) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(²) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(³) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(⁴) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(⁵) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(⁶) Per “gruppo” si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(⁷) Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(⁸) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(⁹) Cfr. la nota introduttiva 6.

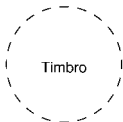
(¹⁰) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(¹¹) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

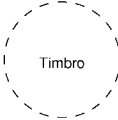
▼M4*ALLEGATO IIIa***MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI EUR.1****Istruzioni per la stampa**

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

▼ **M4****CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000 000		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato: Fatto a, addi (Firma)	 Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addi (Firma)	

▼ **M4**

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a, addì  Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate). Fatto a, addì  Timbro (Firma) ⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

⁽²⁾ Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼ **M4****DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000 000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)		10. Fatture (indicazione facoltativa)

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

▼ M4**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
 (Luogo e data)

.....
 (Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

▼M4*ALLEGATO IIIb***MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
EUR-MED E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED****Istruzioni per la stampa**

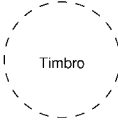
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

▼ **M4****CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR-MED N. A 000 000	
		Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni ☐ Cumulation applied with (nome del paese/dei paesi) ☐ No cumulation applied. Segnare con una X la menzione applicabile.	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato: Fatto a, addi..... (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addi..... (Firma)	

Timbro

▼ **M4**

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a, addì  Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate). Fatto a, addì  Timbro (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile

(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

(²) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼ **M4****DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR-MED N. A 000 000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni ☐ Cumulation applied with (nome del paese/dei paesi) ☐ No cumulation applied. Segnare con una X la menzione applicabile.		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

▼ M4**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
 (Luogo e data)

.....
 (Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

▼M4*ALLEGATO IVa***TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... ⁽¹⁾] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμηςιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

▼ M4**Versione lettone**

Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane-vergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...⁽²⁾ alkuperätuotteita.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

▼ **M4****Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التفويض الجمركي رقم⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

▼M4*ALLEGATO IVb***TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... ⁽¹⁾] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Completare e cancellare all'occorrenza.

▼M4**Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησικής καταγωγής ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione lettone

Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Completare e cancellare all'occorrenza.

▼M4**Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... ⁽²⁾ származásúak.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane-vergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... ⁽¹⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Completare e cancellare all'occorrenza.

▼ **M4****Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... ⁽²⁾ alkuperä tuotteita.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التفويض الجمركي رقم ⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied ⁽³⁾

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

..... ⁽⁵⁾

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Completare e cancellare all'occorrenza.

⁽⁴⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁵⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

▼ M4*ALLEGATO V***DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza ottenere il carattere originario

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari impiegati ⁽²⁾ ⁽³⁾
.....			
.....			
.....			
Totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, conformemente all'articolo 12 del protocollo 4 o 6 degli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, è il seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia ⁽⁴⁾
.....	
.....	
.....	
(Luogo e data)	

.....
 (Indirizzo e firma del fornitore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

▼ M4

- (¹) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (²) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempio:

la regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Marocco utilizza tessuti importati dalla Comunità ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore comunitario descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari impiegati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari impiegati» il valore delle barre non originarie.

- (³) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

- (⁴) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
-

▼ **M4***ALLEGATO VI***DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a⁽¹⁾, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite ⁽²⁾	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari impiegati ^{(3) (4)}
.....			
.....			
.....			
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia;

3. il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, conformemente all'articolo 12 del protocollo 4 o 6 degli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, è il seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia ⁽⁵⁾
.....	
.....	
.....	

▼ **M4**

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

dal

al ⁽⁶⁾.

Mi impegno ad informare immediatamente ⁽¹⁾ qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....
(Luogo e data)

.....
.....
.....
(Indirizzo e firma del fornitore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Nome e indirizzo del cliente.

⁽²⁾ Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

⁽³⁾ Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempio:

la regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Marocco utilizza tessuti importati dalla Comunità ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore comunitario descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari impiegati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari impiegati» il valore delle barre non originarie.

⁽⁴⁾ Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

⁽⁵⁾ Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

⁽⁶⁾ Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

▼ M4**DICHIARAZIONE COMUNE****relativa al Principato di Andorra**

1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli del 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE**relativa alla Repubblica di San Marino**

1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.



PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

▼B

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

*Articolo 5***Comunicazione/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

▼B*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Adempimento delle domande**

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

▼B

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

*Articolo 9***Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

- a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
- d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Obbligo di osservare la riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

▼B

2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

*Articolo 11***Uso delle informazioni**

1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 12***Esperti e testimoni**

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autentiche che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

*Articolo 13***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

*Articolo 14***Esecuzione**

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 15***Complementarità**

1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

*ALLEGATO***PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:
 - a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;
 - b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;
 - c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;
 - d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;
 - e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati.
2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.
3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.
4. Ogni persona deve essere abilitata:
 - a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;
 - b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
 - c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
 - d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).
- 5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.
- 5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:
 - a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;

▼B

- b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.
- 5.3. La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.
6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.



ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

qui di seguito denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato «Marocco»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ventisei febbraio millenovecentonovantasei, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

- Protocollo n. 1 Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco
- Protocollo n. 2 Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

▼B

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Dichiarazione comune relativa alla riammissione

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Marocco hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco, allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare
2. Dichiarazione in materia di investimenti

▼B

3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del Marocco

Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechszwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsunneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

حرر في بروكسيل ، في السادس والعشرون من فبراير
سنة الف وتسعمائة وستة وتسعون .

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

▼ B

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



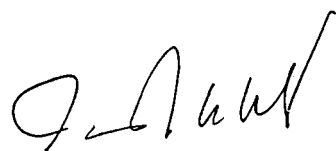
Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

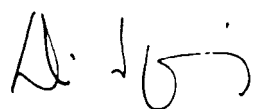


Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

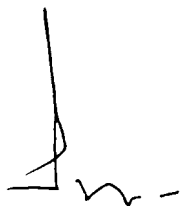


▼B

Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



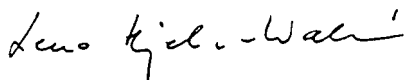
Für die Republik Österreich



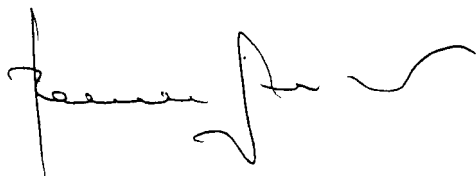
Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige

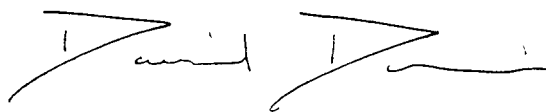


Pela República Portuguesa



▼B

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

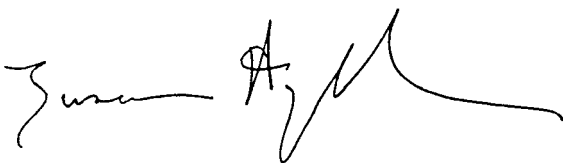
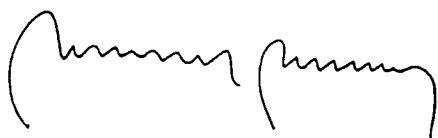
Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

عن المملكة المغربية



▼B**DICHIARAZIONI COMUNI****Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo**

1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.
2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunità prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.

Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell'elemento industriale.

Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore al 1° gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'accordo.
2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunità, dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

Resta inteso che la convertibilità dei pagamenti correnti è interpretata conformemente all'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale — Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).

▼B**Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo**

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sarà prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realtà dell'economia internazionale ed europea.

La Comunità si adopererà per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco.

Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Le parti convengono di intraprendere al più presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario.

Dichiarazioni comuni relative all'articolo 64 dell'accordo

1. Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.
2. Non si potrà invocare l'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo, per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro

▼B**Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo**

Resta inteso che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che, per casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- nel rigetto dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale;
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte può invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995.

Dichiarazione comune relativa alla riammissione

Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari.

▼B**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

- 1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

- 2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;
- un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;
- due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

▼ B*B. Lettera del Regno del Marocco*

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

- 1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

- 2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;
- un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;
- due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarLe se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo del Regno del Marocco

▼ M2



DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

1. Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi.
2. La Comunità ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunità per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio.

In quest'ottica, la Comunità conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sarà proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo.

DICHIARAZIONI DEL MAROCCO

1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare

Il Marocco, firmatario del trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunità in materia di energia nucleare.

2. Dichiarazione in materia di investimenti

Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilità di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei.

3. Dichiarazione in difesa degli interessi del Marocco

La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità europea.